SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 aprile 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ministero della giustizia

Ministero dell'interno

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 2009, n. **32**.

Regolamento recante norme per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi, che, con effetto dal 1° dicembre 2008, abroga e sostituisce la direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969;

Visto il regolamento (CEE) n. 918/1983 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali e in particolare l'articolo 45 del medesimo regolamento, come sostituito dal regolamento (CE) n. 274/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che prevede che le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da Paesi terzi sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione purché le medesime importazioni siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, che attribuisce al Ministro delle finanze la competenza ad adottare regolamenti per stabilire, al fine dell'adeguamento alle disposizioni adottate dai competenti organi comunitari, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'articolo 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965 e dal predetto regolamento (CEE) n. 918/1983;

Visto l'articolo 14, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965, che stabilisce che gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie in materia di franchigie dai diritti doganali siano stabiliti con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1998, n. 500, recante le norme per l'esenzione dai diritti doganali per gli oggetti ed i generi di consumo importati a seguito dei viaggiatori;

Ritenuta la necessità di adeguare la normativa nazionale alle summenzionate disposizioni comunitarie;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 23 che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con note n. 3-1463/UCL, del 4 febbraio 2009, e n. 3-2141/UCL del 17 febbraio 2009;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste nel presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) importazioni di natura non commerciale: le importazioni che, contemporaneamente, presentano carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci, riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate, che non riflettono, per la loro natura o quantità, alcun intento di carattere commerciale;

b) bagagli personali: i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare all'Ufficio doganale al momento del suo arrivo nonché quelli che presenta a tale ufficio in un secondo tempo, a condizione che comprovi che sono stati registrati come bagaglio al seguito, al momento della partenza, presso il vettore che ha provveduto al trasporto del viaggiatore;

c) zona di frontiera: fatte salve le relative convenzioni, il territorio dei comuni che ricadono, anche parzialmente, nella zona avente una profondità in linea d'aria di 15 chilometri dalla frontiera con Paesi non comunitari;

d) lavoratore frontaliero: la persona che, per la sua abituale attività, deve varcare la frontiera nei suoi giorni di lavoro;

e) viaggiatori aerei e viaggiatori via mare: tutti i passeggeri che effettuano viaggi aerei o marittimi, fatta eccezione per l'aviazione privata da diporto o la navigazione privata da diporto;

f) aviazione privata da diporto e navigazione privata da diporto: l'uso di un aeromobile o di un battello marittimo da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che ha un contratto di locazione o altro titolo, per scopi non commerciali e diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) il Principato di Monaco non è considerato Paese terzo e, limitatamente alle accise, la Repubblica di San Marino non è considerata Paese terzo;

b) l'isola di Man è considerata territorio in cui si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa.

Art. 2.

Soglie monetarie

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, sono importate in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, dall'accisa e dai dazi doganali le merci che i viaggiatori, provenienti da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa, portano con sé nel proprio bagaglio personale, a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e che il valore delle stesse merci non superi complessivamente 300,00 euro per viaggiatore. L'importo di cui al presente comma è aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare.

2. Per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni le soglie monetarie di cui al comma 1 sono ridotte a 150,00 euro per viaggiatore indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato.

3. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1, il valore delle singole merci non può essere frazionato.

4. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1 non si tiene conto del valore del bagaglio personale di un viaggiatore che viene importato temporaneamente o reimportato a seguito di esportazione temporanea né del valore dei medicinali corrispondenti alle sue necessità personali. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1 non si tiene conto, altresì, dei prodotti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

5. Non è riscossa l'IVA e l'accisa per le merci importate da ciascun viaggiatore qualora l'importo delle imposte da esigere non superi, complessivamente, 10,00 euro; per quanto concerne i dazi doganali trova applicazione l'articolo 868 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993.

Art. 3.

Prodotti particolari

1. Relativamente ai prodotti del tabacco e ai prodotti alcolici, l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali è accordata entro i limiti dei quantitativi massimi indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.

2. Relativamente ai prodotti carburanti, l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali è accordata limitatamente ai quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile avente capacità massima di 10,0 litri.

3. I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella tabella A.

Art. 4.

Disposizioni particolari per i residenti delle zone di frontiera

1. Per le importazioni di merci effettuate dalle persone che hanno la loro residenza nelle zone di frontiera, dai lavoratori frontalieri e dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa verso l'Unione europea, le soglie monetarie di cui all'articolo 2, comma 1, sono ridotte a 50,00 euro.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali sui prodotti del tabacco e sui prodotti alcolici, è accordata entro i limiti dei quantitativi massimi ridotti indicati nella tabella B allegata al presente regolamento. Per i medesimi soggetti l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali sui prodotti carburanti è accordata limitatamente ai soli quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto.

3. I soggetti di cui al comma 1, di età inferiore a diciasette anni, sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella tabella B.

Art. 5.

Abrogazione

1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1998, n. 500, è abrogato.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 marzo 2009

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 357

TABELLA A

Denominazione delle merci	Quantità massima per viaggiatore
a) Prodotti del tabacco:	200 sigarette oppure 100 sigaretti [(1)] oppure 50 sigari oppure 250 grammi di tabacco da fumare [(1)] Per sigaretti si intendono i sigari di peso massimo pari a 3 grammi al pezzo
	Ciascun quantitativo sopra indicato rappresenta il 100% del quantitativo totale dei prodotti del tabacco ammesso in esenzione; per ciascun viaggiatore l'esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100 %
b) Alcol e bevande alcoliche:	1 litro di alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22% o alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 80% oppure 2 litri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22%
	Ciascun quantitativo sopra indicato rappresenta il 100% del quantitativo totale dell'alcol e dei prodotti alcolici ammesso in esenzione; per ciascun viaggiatore l'esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100 %
c) Altre bevande alcoliche	4 litri di vini tranquilli e 16 litri di birra

TABELLA B

Denominazione delle merci	Quantità massima per viaggiatore
a) Prodotti del tabacco:	20 sigarette oppure 10 sigaretti [1] oppure 5 sigari oppure 25 grammi di tabacco da fumare [1] Per sigaretti si intendono i sigari di peso massimo pari a 3 grammi al pezzo
	Ciascun quantitativo sopra indicato rappresenta il 100% del quantitativo totale dei prodotti del tabacco ammesso in esenzione; per ciascun viaggiatore l'esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100 %
b) Alcol e bevande alcoliche:	12,5 centilitri di alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22% o alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 80% in volume oppure 25,0 centilitri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22%
	Ciascun quantitativo sopra indicato rappresenta il 100% del quantitativo totale dell'alcol e dei prodotti alcolici ammesso in esenzione; per ciascun viaggiatore l'esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100 %
c) Altre bevande alcoliche:	1 litro di vini tranquilli e 2 litri di birra

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983:

«Art. 45.— Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione, purché tali importazioni siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma di disposizioni del diritto nazionale adottate in conformità della direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi.

Le merci importate nei territori elencati all'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto sono soggette alle stesse disposizioni in materia di franchigia doganale delle merci importate in qualsiasi altra parte del territorio dello Stato membro interessato.».

— Si riporta il testo dei commi 1 e 2, dell'art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723:

«1. Con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformità alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'art. 12 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983.

2. Con successivi regolamenti, approvati con decreti del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie.».

— Si riporta il testo dell'art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723:

«Art. 12. — 1. Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 918/1983 del Consiglio, del 28 marzo 1983, e senza pregiudizio delle maggiori facilitazioni stabilite dagli accordi internazionali, è concessa l'importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal suddetto regolamento, delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso.

2. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di merci per le quali l'esenzione dal predetto tributo è disposta, con carattere di obbligatorietà, dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di armonizzazione delle disposizioni riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari riscosse all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori, ovvero le franchigie applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale, o quelle applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, nonché dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'art. 14, paragrafo 1, lettera *d)*, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

— Si riporta il testo dell'art. 868 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993:

«Art. 868. — Gli Stati membri possono dispensare dal contabilizzare importi di dazi inferiori a 10 ECU.

Non si procede al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione quando l'importo da ricuperare sia inferiore, per pratica, a 10 ECU.».

09G0040

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CORTE DEI CONTI

DECRETO 7 aprile 2009.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale di magistratura in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per il quadriennio 2009/2013.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8 della legge 27 aprile 1982, n. 186, cui fa rinvio l'art. 10, comma 10, della legge 13 aprile 1998, n. 117, relativo alle cause di ineleggibilità;

Visto l'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che ha disciplinato la composizione e la competenza del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, come risulta modificato dall'art. 11, commi 7 e 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62;

Visto l'art. 11, comma 10, secondo periodo, della citata legge 4 marzo 2009, n. 15;

Preso atto del parere interpretativo n. 954/2009 reso dal Consiglio di Stato - I Sezione, nell'adunanza del 1° aprile 2009;

Considerato che il Consiglio di presidenza in carica si è insediato il 7 aprile 2005, per la durata di quattro anni;

Considerato, altresì, che fanno parte dell'unico collegio elettorale tutti i magistrati in servizio alla data fissata per le elezioni, con la sola esclusione di quelli ai quali sono state inflitte le sanzioni disciplinari previste dall'art. 8 della menzionata legge n. 186 del 1982;

Decreta:

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale di magistratura in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti per il quadriennio 2009/2013.

Le elezioni avranno luogo mercoledì 6 maggio 2009, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e giovedì 7 maggio 2009, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, in Roma, viale Mazzini n. 105, nell'aula delle Sezioni riunite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2009

Il presidente: LAZZARO

09A03913

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2009.

Autorizzazione ad assumere unità di personale, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 536, dell'articolo 1, della legge n. 296/2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 1, il quale ha previsto, ai comma 4 e 6, che le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale, fatto salvo quanto ivi previsto, e quelle del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per l'anno 2008, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere per il medesimo anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la nota n. 6316 del 12 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con la quale lo stesso chiede, ai sensi dell'art. 1, combinato disposto dei commi 523 e 536, della predetta legge n. 296 del 2006, l'autorizzazione ad assumere complessivamente n. 63 unità di personale di cui n. 1 C3S, n. 33 C2, n. 1 C1S, n. 4 C1, n. 4 B3S, n. 16 B3, n. 1 B2 e n. 3 dirigenti dando analitica dimostrazione delle relative cessazioni avvenute nell'anno 2007, pari ad un risparmio complessivo di € 11.472.894,00;

Considerato che l'onere previsto per l'assunzione delle predette unità è pari a € 2.279.184,00 e che lo stesso non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata che sono pari a € 2.294.578,80;

Ritenuto di accogliere l'urgenza assunzionale rappresentata;

Visto il citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta».

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può procedere per l'anno 2008, nei limiti della disponibilità in dotazione organica, all'assunzione, a tempo indeterminato di n. 63 unità di personale per una spesa complessiva annua lorda a regime di euro 2.279.184,00.

2. La predetta Amministrazione è tenuta a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2009, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa per l'anno 2008 nonché la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 22

09A03838

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2009.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286.

Considerato che il territorio della provincia di l'Aquila e di altri comuni della regione Abruzzo è stato colpito il 6 aprile 2009 alle ore 3,40 circa da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità;

Considerato che tali fenomeni hanno provocato crolli diffusi in numerosi comuni della provincia predetta ed in altri della regione Abruzzo, causando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di molti immobili e che l'estensione del terremoto è stata tale da determinare un elevato numero di sfollati;

Rilevato altresì che a causa del terremoto è messa in pericolo anche la sicurezza dei beni pubblici e privati e sussiste la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo d'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici nonché per assicurare la funzionalità della circolazione sulle reti di trasporto del territorio nazionale al fine di favorire l'arrivo nelle zone colpite delle colonne di soccorso mobile;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi sismici mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2009.

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono conferiti i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A04181

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 2009.

Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale nel territorio del comune di Cengio in provincia di Savona. (Ordinanza n. 3752).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1999, relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2009, con cui è stato prorogato, fino al 31 marzo 2009, lo stato d'emergenza limitatamente al territorio del comune di Cengio in ordine alla predetta situazione;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, n. 3012 del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002, n. 3251 del 14 novembre 2002, art. 5, n. 3455 del 5 agosto 2005, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 19, n. 3555 del 5 dicembre 2006, art. 8, n. 3577 del 30 marzo 2007, n. 3696 del 4 agosto 2008, art. 13;

Considerato che in relazione al sopra menzionato contesto di criticità sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225 del 1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare continuità alle attività poste in essere in regime straordinario dal Commissario delegato e finalizzate al superamento del contesto critico in esame;

Ritenuto, quindi necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in atto nel territorio del comune di Cengio;

Vista la nota del 5 marzo 2009 del Commissario delegato;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

D'intesa con la regione Liguria;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il dott. Giuseppe Romano, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3455 del 5 agosto 2005, provvede, fino al 30 settembre 2009, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto critico inerente alla situazione di crisi socio-ambientale nel territorio del Comune di Cengio in provincia di Savona.

2. Il Commissario delegato, in particolare, provvede ad individuare le amministrazioni e gli enti cui trasferire, entro il termine indicato al comma 1, le opere, le funzioni di vigilanza e controllo, la documentazione di natura amministrativa e contabile, ivi comprese le risorse strumentali e l'archivio informatico e documentale.

3. Per l'espletamento delle attività previste al comma 2 il Commissario delegato può procedere anche mediante la stipula di appositi accordi.

Art. 2.

1. II Commissario delegato provvede a trasferire le risorse finanziarie giacenti sulla contabilità speciale, cosi come disposto dagli articoli 5, comma 1, e 6, comma 8, del'ordinanza di protezione civile n. 3746 del 12 marzo 2009.

2. Sono fatti salvi gli atti adottati dal Commissario delegato dal 1°gennaio 2009 fino al 2 febbraio 2009.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato è altresì autorizzato a coadiuvare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nella verifica della fattibilità tecnica di un accordo transattivo con i soggetti che hanno provocato l'emergenza ambientale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio, n. 13.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza di protezione civile si provvede a carico della contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A03934

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2009.

Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3753).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vsto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Considerato che occorre assicurare la necessaria, urgente assistenza, soccorso e sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma e per la rimozione di ogni situazione che determini pericolo per le popolazioni assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane;

Rilevato altresì che a causa del terremoto sono stati distrutti o danneggiati numerosi edifici e sussiste la necessità di acquisire ogni bene mobile o immobile utile a fornire assistenza alla popolazione nonchè di assicurare la funzionalità della circolazione sulle reti di trasporto del territorio nazionale per favorire l'arrivo nelle zone colpite delle colonne di soccorso mobile;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Ferme restando le attività poste in essere direttamente dal Commissario delegato, al fine di soddisfare le primarie esigenze di vita delle popolazioni colpite dal sisma i sindaci dei comuni interessati, d'intesa con la Direzione di comando e controllo - DICOMAC, istituita presso la Caserma Mar. Magg. E. O. V. Vincenzo Giudice della Guardia di finanza ubicata nel comune dell'Aquila, sono autorizzati a procedere in via di somma urgenza alla requisizione di beni mobili ed immobili occorrenti per fornire riparo e ricovero ai cittadini e ad acquistare tutti i beni ed i materiali occorrenti per il loro sostentamento ed i primi interventi provvisionali. I predetti acquisti possono essere effettuati anche dal Dipartimento della protezione civile.

2. Il Presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti individuano le strutture idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici di cui in premessa anche mediante il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa per i nuclei familiari che non possono provvedervi autonomamente.

3. Il Presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti provvedono ad assicurare le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi, altresì provvedendo, ove necessario, alla realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili su beni pubblici al fine di assicurarne la funzionalità.

Art. 2.

1. Presso ciascuno dei comuni interessati dagli eventi sismici possono essere costituiti gruppi di rilevamento per censire, utilizzando la scheda di rilevazione allegata alla presente ordinanza, gli edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente inagibili ovvero da demolire perché non più recuperabili.

2. I sindaci dei comuni interessati provvedono a raccogliere le predette schede opportunamente compilate e, sulla base delle indicazioni dei gruppi di rilevamento, ad emettere ordinanze di demolizione.

3. Alle attività di censimento concorrono tecnici qualificati di enti e pubbliche amministrazioni tenuti a renderli disponibili e personale universitario, nonché il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che è autorizzato ad effettuare demolizioni di strutture pericolanti e non più ripristinabili anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, si provvede in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9,10, 11,12, 15, 18, 19, 22-*bis*, 23 e 49;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis* 11, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza dagli uffici del Dipartimento della protezione civile e dalle strutture costituite in loco sotto la direzione del Dipartimento stesso, nonché dai sindaci, per fronteggiare l'emergenza, si provvede in via di anticipazione a valere sul Fondo della protezione civile.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle iniziative necessarie al rientro nella normalità. Più in particolare il Dipartimento è autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni possibile tipo di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche mediante la fornitura di beni, servizi ed interventi di ricostruzione e riparazione dei beni danneggiati.

2. Si applica l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21.

Art. 6.

1. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma, sono sospesi fino al 31 dicembre 2009 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza.

2. Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, saranno dettate disposizioni in materia di termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore alla predetta dichiarazione dello stato d'emergenza, ivi incluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria.

3. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AeDES 06/2008) **Codice Richiesta** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SEZIONE 1 Identificazione edificio

Provincia: ______________________________

Comune: ______________________________

Frazione/Località: ______________________________
(denominazione Istat)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO giorno mese anno

Squadra |__|__|__| Scheda n.|__|__|__|__| Data |__|__|__|__|__|__|

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg.	Istat Prov.	Istat Comune	N° aggregato	N° edificio
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__|__|__|__|	|__|__|__|

1 ❍ via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2 ❍ corso |__|__|__|__| Num. Civico |__|__|__|__|
3 ❍ vicolo
4 ❍ piazza ______________________________
5 ❍ altro (Indicare: contrada, località, traversa, salita, etc.)

Cod. di Località Istat |__|__|__|__| Tipo carta ______________

Sez. di censimento Istat |__|__|__| N° carta |__|__|__|__|

Dati Catastali Foglio |__|__|__| Allegato |__|__|

Particelle |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

Coordinate geografiche (ED50 – UTM fuso 32-33)
E __|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| ***Fuso***
N __|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__|

Posizione edificio 1 ❍ Isolato 2 ❍ Interno 3 ❍ D'estremità 4 ❍ D'angolo

Denominazione edificio o proprietario |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice Uso |S|__|__|

Fotocopia dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio

SEZIONE 2 Descrizione edificio

Dati metrici				*Età*	*Uso - esposizione*			
N° Piani totali con interrati	***Altezza media di piano*** [m]	***Superficie media di piano*** $[m^2]$		***Costruzione e ristrutturaz.*** [max 2]	***Uso***	***N° unità d'uso***	***Utilizzazione***	***Occupanti***
					A ❑ Abitativo	|__|__|		100 10 1 / 0 0 0
❍1 ❍9	1 ❍≤ 2.50	A ❍≤ 50	I ❍400 ÷500	1 ❑ ≤ 1919	B ❑ Produttivo	|__|__|	A ❍ > 65%	1 1 1
❍2 ❍10	2 ❍2.50÷3.50	B ❍50 ÷ 70	L ❍500 ÷650	2 ❑ 19 ÷ 45	C ❑ Commercio	|__|__|	B ❍ 30÷65%	2 2 2 / 3 3 3
❍3 ❍11	3 ❍3.50÷5.0	C ❍70 ÷ 100	M ❍650 ÷900	3 ❑ 46 ÷ 61	D ❑ Uffici	|__|__|	C ❍ < 30%	4 4 4
❍4 ❍12	4 ❍> 5.0	D ❍100 ÷ 130	N ❍900 ÷1200	4 ❑ 62 ÷ 71	E ❑ Serv. Pub.	|__|__|	D ❍Non utilizz.	5 5 5 / 6 6 6
❍5 ❍>12		E ❍130 ÷ 170	O ❍1200 ÷1600	5 ❑ 72 ÷ 81	F ❑ Deposito	|__|__|	E ❍In costruz.	7 7 7
❍6	***Piani interrati***	F ❍170 ÷ 230	P ❍1600 ÷2200	6 ❑ 82 ÷ 91	G ❑ Strategico	|__|__|	F ❍Non finito	8 8 8 / 9 9 9
❍7	A ❍0 C ❍2	G ❍230 ÷ 300	Q ❍2200 ÷3000	7 ❑ 92 ÷ 01	H ❑ Turis-ricet.	|__|__|	G ❍Abbandon.	
❍8	B ❍1 D ❍≥3	H ❍ 300÷ 400	R ❍ > 3000	8 ❑ ≥ 2002		***Proprietà***	A ❍ Pubblica	B ❍ Privata

Istat Provincia |__|__|__| Istat Comune |__|__|__|	Rilevatore |__|__| N° scheda |__|__|__|__|__| Data |__|__||__|__||__|__|

SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali / Strutture orizzontali	Non identificate	Strutture in muratura: A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli,..) – Senza catene o cordoli	A tessitura irregolare – Con catene o cordoli	A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi; mattoni; pietra squadrata,..) – Senza catene o cordoli	A tessitura regolare – Con catene o cordoli	Pilastri isolati	Mista	Rinforzata
	A	B	C	D	E	F	G	H
1 Non Identificate	❍	❐	❐	❐	❐	SI	❐	❐
2 Volte senza catene	❐	❐	❐	❐	❐	❍	G1	H1
3 Volte con catene	❐	❐	❐	❐	❐		❐	❐
4 Travi con soletta **deformabile** (travi in legno con semplice tavolato, travi e voltine,...)	❐	❐	❐	❐	❐	NO	G2	H2
5 Travi con soletta **semirigida** (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni,...)	❐	❐	❐	❐	❐	❍	❐	❐
6 Travi con soletta **rigida** (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a,...)	❐	❐	❐	❐	❐		G3	H3

Altre strutture	
Telai in c.a.	❐
Pareti in c. a.	❐
Telai in acciaio	❐

REGOLARITA'	Non regolare	Regolare
	A	B
1 Forma pianta ed elevazione	❍	❍
2 Disposizione tamponature	❍	❍

Copertura

1 ❍ Spingente pesante
2 ❍ Non spingente pesante
3 ❍ Spingente leggera
4 ❍ Non spingente leggera

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello - estensione / Componente strutturale - Danno preesistente	DANNO [1] D4-D5 Gravissimo > 2/3	D4-D5 1/3 - 2/3	D4-D5 < 1/3	D2-D3 Medio grave > 2/3	D2-D3 1/3 - 2/3	D2-D3 < 1/3	D1 Leggero > 2/3	D1 1/3 - 2/3	D1 < 1/3	**Nullo**	PROVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI: Nessuno	Demolizioni	Cerchiature e/o tiranti	Riparazione	Puntelli	Transenne e protezione passaggi
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	A	B	C	D	E	F
1 Strutture verticali	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❍	❍	❐	❐	❐	❐	❐
2 Solai	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❍	❍	❐	❐	❐	❐	❐
3 Scale	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❍	❍	❐	❐	❐	❐	❐
4 Copertura	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❍	❍	❐	❐	❐	❐	❐
5 Tamponature-tramezzi	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❍	❍	❐		❐	❐	❐
6 Danno preesistente	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❐	❍						

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato campire **Nullo**.

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti

Tipo di danno	PRESENZA DANNO	PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI: Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di acccesso	Transenne e protezione passaggi
	A	B	C	D	E	F	G
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti...	❍	❍	❐	❐	❐	❐	❐
2 Caduta tegole, comignoli...	❍	❍	❐	❐	❐	❐	❐
3 Caduta cornicioni, parapetti...	❍	❍	❐	❐	❐	❐	❐
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	❍	❍	❐	❐	❐	❐	❐
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	❍	❍			❐	❐	❐
6 Danno alla rete elettrica o del gas	❍	❍			❐	❐	❐

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti

Causa potenziale	PERICOLO SU: Edificio	Via d'accesso	Vie interne	PROVVEDIM. DI P.I. ESEGUITI: Divieto di accesso	Transenne e protez. passaggi
	A	B	C	D	E
1 Crolli o cadute da altre costruzioni	❐	❐	❐	❐	❐
2 Rottura di reti di distribuzione	❐	❐	❐	❐	❐

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni

MORFOLOGIA DEL SITO	DISSESTI (in atto o temibili): ❐ Versanti incombenti ❐ Terreno di fondazione
1 ❍ Cresta 2 ❍ Pendio forte 3 ❍ Pendio leggero 4 ❍ Pianura	A ❍ Assenti B ❍ Generati dal sisma C ❍ Acuiti dal sisma D ❍ Preesistenti

Istat Provincia |__|__|__| Istat Comune |__|__|__| Rilevatore |__|__| N° scheda |__|__|__|__|__| Data |__|__|__|__|__|__|

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità

Valutazione del rischio

RISCHIO	STRUTTURALE (Sezz. 3 e 4)	NON STRUTTURALE (Sez. 5)	ESTERNO (sez. 6)	GEOTECNICO (sez. 7)
BASSO	❍	❍	❍	❍
BASSO CON PROVVEDIMENTI	❍	❍	❍	❍
ALTO	❍	❍	❍	❍

Esito di agibilità

A	Edifico AGIBILE	❍
B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento (1)	❍
C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (1)	❍
D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento	❍
E	Edificio INAGIBILE	❍
F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (1)	❍

(1) riportare nella colonna argomento della Sez. 9 l'esito e nelle annotazioni le parti di edificio inagibili (esiti B, C) e le cause di rischio esterno (esito F)

Sull'accuratezza della visita

1 ❍ Solo dall'esterno
2 ❍ Parziale
3 ❍ Completa (> 2/3)
4 ❍ Non eseguito per: a ❍ Sopralluogo rifiutato (SR) b ❍ Rudere (RU) c ❍ Demolito (DM)
d ❍ Proprietario non trovato (NT) e ❍ Altro (AL) ……………………………
………………………………… …………………………………………………………

Provvedimenti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 ❒	❒	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 ❒	❒	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti
2 ❒	❒	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 ❒	❒	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 ❒	❒	Riparazione copertura	9 ❒	❒	Transennature e protezione passaggi
4 ❒	❒	Puntellatura di scale	10 ❒	❒	Riparazioni delle reti degli impianti
5 ❒	❒	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature	11 ❒	❒	
6 ❒	❒	Rimozione di tegole, comignoli, parapetti	12 ❒	❒	

Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili |__|__| Nuclei familiari evacuati |__|__| N° persone evacuate |__|__|__|

SEZIONE 9 Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

Argomento	*Annotazioni*

Foto d'insieme dell'edificio

spilla

Il compilatore *(in stampatello)* ________________

Firma ________________

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 06/2008

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc.

La scheda è divisa in **9 sezioni**. Le informazioni sono generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (❐) indicano la possibilità di **multiscelta**: in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (❍) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle |__| si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.

Sezione 1 - Identificazione edificio.
Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.
IDENTIFICATIVO SCHEDA: Il rilevatore riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.
IDENTIFICATIVO EDIFICIO
L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per l'espletamento del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello spazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l'esito del sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire le visite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente le contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati Istat e i dati catastali è necessario quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale. Posizione edificio: se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (Interno, d'estremità, angolo). Denominazione edificio o proprietario: indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di uno dei proprietari se privato (es. : Condominio Verde, Rossi Mario).

Sezione 2 - Descrizione edificio
N° piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di sottotetto solo se praticabile. Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. Altezza media di piano: indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. Superficie media di piano: va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. Età (2 opzioni): è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi *sulle strutture*. Uso (multiscelta): indicare i tipi di uso compresenti nell'edificio. Utilizzazione: l'indicazione abbandonato si riferisce al caso di *non utilizzato in cattive condizioni.*

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)
Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volte senza catene e muratura in pietrame al 1° livello (2B) e solai rigidi (in c.a.) e muratura in pietrame al 2° livello (6B). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi; è anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati, siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate di c.a. o d'acciaio, se l'intera struttura portante è in c.a. o in acciaio. Situazioni miste (muratura-telai) o rinforzi vanno indicate, con modalità multiscelta, nelle colonne G ed H della parte "muratura".

G1 : c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura
G2 : muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate)
G3 : Muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugli stessi piani
H1: Muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati
H2: Muratura armata o con intonaci armati
H3: Muratura con altri o non identificati rinforzi

Per le strutture intelaiate le tamponature sono irregolari quando presentano dissimmetrie in pianta e/o in elevazione o sono in pratica completamente assenti in un piano in almeno una direzione.

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI PRINCIPALI ...
I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli 'apparenti', cioè quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga è riferita ad un tipo di componente l'organismo strutturale, mentre le colonne sono differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno presenti sulla componente e le relative estensioni in percentuale rispetto alla sua totalità nell'edificio.
La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare rilevanza, essa è basata sulla scala macrosismica europea EMS98, integrata con le definizioni puntuali utilizzate nelle schede di rilievo GNDT. In particolare si farà riferimento alla sommaria descrizione riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nel manuale:
D1 danno leggero è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non strutturali; il danno è leggero anche se queste ultime possono rapidamente essere scongiurate.
D2-D3 danno medio – grave: è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza che venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali.
D4-D5 danno gravissimo: è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso.

Provvedimenti di pronto intervento eseguiti: sono quelli che con tempi e mezzi limitati conseguono una eliminazione o riduzione accettabile del rischio; vanno indicati quelli già messi in atto.

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI...
Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti già in atto, con modalità multiscelta.

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di (p.i.) eseguiti
Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscelta.

Sezione 7 - Terreno e fondazioni
Va individuata la morfologia del sito ed eventuali dissesti sul terreno e/o sulla fondazione, in atto o temibili.

Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ
Il rilevatore stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella *valutazione del rischio*) sulla base delle informazioni raccolte, dell'ispezione visiva e delle proprie valutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezione 3 e 4 - Tipologia e danno), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante dalle altre costruzioni (Sezione 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7); . L'esito **B** va indicato quando la riduzione del rischio si può conseguire con il *pronto intervento (opere di consistenza limitata, di rapida e facile esecuzione che rendono agibile l'edificio).* L'esito **D** solo in casi particolarmente problematici e soprattutto se si tratta di edifici pubblici la cui inagibilità compromette funzioni importanti.
Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate: sono da indicare gli effetti del giudizio di inagibilità, qualora confermato dal Sindaco; vanno pertanto indicate anche le famiglie e persone da evacuare, oltre a quelle che abbiano già lasciato l'edificio.
Provvedimenti di pronto intervento: indicare i provvedimenti necessari per rendere agibile l'edificio e/o per eliminare rischi indotti.

Sezione 9 - Altre osservazioni
Accuratezza della visita: indicare con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo .
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro: riportare le annotazioni che si ritengono importanti per meglio precisare i vari aspetti del rilevamento. L'eventuale fotografia d'insieme dell'edificio deve essere spillata nel riquadro tratteggiato in chiaro e nel solo angolo in alto a destra.

09A04182

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 18 marzo 2009.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel biennio 2008-2009, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visti gli articoli 34, 35, 36 e 37 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, di durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici;

Visto in particolare l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 in base al quale il predetto decreto è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente delegati e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenuto conto del dato associativo e del dato elettorale a regime, e del solo dato associativo fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 , n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 47-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 i cui principi sono ora codificati nel testo dell'art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ammette «... alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale ...» e che, inoltre, statuisce che «... Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato ...» e che «... Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato ...»;

Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in armonia con la previsione di cui al decreto legislativo n. 217 del 2005 con riferimento al solo dato associativo, e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo, espresso, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 7 dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate, entro il 31 dicembre 2007, all'Amministrazione dal personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la nota del 15 novembre 2008 prot. 2649/S158/R07 con la quale il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno ha trasmesso le schede riepilogative delle deleghe rilasciate entro il 31 dicembre 2007 dal personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, precisando, nell'occasione, che i dati sono stati certificati da tutte le organizzazioni sindacali nazionali di categoria, fatta eccezione per l'organizzazione Comitato nazionale pompieri sindacato autonomo Vigili del fuoco (Co.Na.Po.) che ha contestato il proprio dato risultato, invece, corretto anche a seguito degli ulteriori accertamenti operati presso la competente struttura del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in data 29 dicembre 2008, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il biennio economico 2008-2009, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 il quale, tra l'altro, prevede che la ripartizione dei distacchi avvenga tra le organizzazioni rappresentative sul piano nazionale, incluse nel menzionato decreto ministeriale del 29 dicembre 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aventi titolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2008 con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «... l'attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...»;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2008-2009, nell' ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Il contingente complessivo di 16 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», a favore del predetto personale non direttivo e non dirigente, è ripartito, per il biennio 2008-2009, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rappresentative sul piano nazionale ed incluse nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 29 dicembre 2008, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 38, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2007:

1) F. CISL VV.F. (Confederazione italiana sindacati dei lavoratori federazione Vigili del fuoco) 7 distacchi sindacali;

2) FP CGIL VV.F (Confederazione generale italiana del lavoro - Funzione pubblica - Coordinamento nazionale dei Vigili del fuoco) 5 distacchi sindacali;

3) UIL PA VV.F. (Unione italiana lavoratori pubblica amministrazione coordinamento nazionale Vigili del fuoco) 2 distacchi sindacali;

4) RdB CUB VV.F. (Federazione nazionale RdB CUB coordinamento nazionale Vigili del fuoco) 1 distacco sindacale;

5) CONFSAL VV.F. (Confederazione sindacati autonomi dei lavoratori dei Vigili del fuoco) 1 distacco sindacale.

Art. 2.

Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti

La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui all'art.1 opera, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

Art. 3.

Modalità e limiti per i collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nel limite massimo indicato nell'art. 1 nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 18 marzo 2009

Il Ministro: BRUNETTA

09A03917

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2009.

Accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società cooperativa a r.l. «Prodest», in Busto Arsizio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 20 gennaio 2009, prot. DAG 22/01/2009.0009386.E, con la quale il dott. Giuseppe Guglielmo Nardiello, nato a Potenza, il 10 febbraio 1962, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa a r.l «Prodest», con sede legale in Busto Arsizio (Varese) , via Milano n. 14, codice fiscale e partita IVA 01375860762, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta società tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla società cooperativa a r.l. «Prodest» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del Responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di due sedi idonee allo svolgimento dell'attività in Milano, via Giovanni Durando n. 38, pal. 3°, piano III, e in Busto Arsizio (Varese), via Milano n. 14;

che i formatori nelle persone di:

dott. Casarubea Michele Elio, nato a Palermo, il 4 dicembre 1938;

prof.ssa Luscia Fausta, nata a Valle Lomellina (Pavia), l'8 novembre 1943;

prof.ssa Silvestri Elisabetta, nata a Novi Ligure (Alessandria), il 15 novembre 1954;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento della società cooperativa a r.l. «Prodest», con sede legale in Busto Arsizio (Varese), via Milano n. 14, codice fiscale e partita IVA 01375860762, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 23 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A03731

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2009.

Modifica dei PP.D.G. 21 settembre 2007, 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008, 1º aprile 2008, 25 luglio 2008, 13 ottobre 2008 e 21 novembre 2008 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato», in Pellezzano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la nota 17 dicembre 2008 prot. DAG 12 gennaio 2009. 0002648.E, con la quale il dott. Giovanni Pecoraro nato a Mercato San Severino il 21 ottobre 1945, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «A.N.P.A.R. Associazione Nazionale per l'Arbitrato», chiede che vengano inseriti due ulteriori formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Visto il PDG 21 settembre 2007, modificato con PP.DG 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008, 1° aprile 2008, 25 luglio 2008, 13 ottobre 2008 e 21 novembre 2008, con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione A.N.P.A.R. Associazione Nazionale per l'Arbitrato, con sede legale in Pellezzano (Salerno), loc. Corgiano n. 20/D, c.f. e P. IVA 03023510658, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che i formatori nelle persone di:

prof. Riccio Giovanni Maria, nato a Napoli, il 27 dicembre 1974;

dott. Mazzuca Giuseppe, nato a Cosenza, il 23 dicembre 1959,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG. 21 settembre 2007, 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008, 1° aprile 2008, 25 luglio 2008, 13 ottobre 2008 e 21 novembre 2008, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato», con sede legale in Pellezzano (Salerno), loc. Corgiano n. 20/D, c.f. e P. IVA 03023510658, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità:

prof. Riccio Giovanni Maria, nato a Napoli, il 27 dicembre 1974 e dott. Mazzuca Giuseppe, nato a Cosenza, il 23 dicembre 1959.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 5 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A03732

DECRETO 27 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra De Cassia Vieira Galvani Rita, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra De Cassia Vieira Galvani Rita, nata il 1º giugno 1967 a Salvador (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale conseguito in Brasile ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Bacharel em Direito» presso la «Universidade Catolica Salvador», nel febbraio 1999;

Considerato che la richiedente risulta essere iscritta all'«Ordem dos Advogados de Estado da Bahia» come documentato dal certificato rilasciato nel settembre 2008;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 19 gennaio 2009;

Considerato il parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 13 maggio 2005 dalla questura di Brescia a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra De Cassia Vieira Galvani Rita, nata il 1º giugno 1967 a Salvador (Brasile), cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 marzo 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A03785

DECRETO 27 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Coelho De Oliveira Aline Andressa, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIREZIONE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Coelho De Oliveira Aline Andressa, nata il 5 settembre 1975 a Dourados (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale conseguito in Brasile ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Bacharel em Direito» presso la «Uniao da Associacao Educacional sul Matogrossense», nel maggio 2000;

Considerato che la richiedente risulta essere iscritta all'«Ordem dos Advogados de Mato Grosso do Sul» come documentato dal certificato rilasciato nel maggio 2000;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 19 gennaio 2009;

Considerato il parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 22 marzo 2006 dalla questura di Catanzaro a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Coelho De Oliveira Aline Andressa, nata il 5 settembre 1975 a Dourados (Brasile), cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 marzo 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A03784

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 marzo 2009.

Rimozione dalla carica di un consigliere comunale di Nola.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che nelle consultazioni del 12 e 13 giugno 2004 il signor Francesco Mari è stato eletto consigliere comunale di Nola (Napoli);

Rilevato che a carico del predetto amministratore emergono pregiudizi che evidenziano una gestione della cosa pubblica svincolata dal rispetto dei fondamentali canoni di legalità;

Considerato che il procedimento penale che grava sul citato amministratore, sfociato in misure limitative della libertà personale e la condotta complessivamente tenuta dal medesimo si pongono in contrasto con le esigenze di rispetto dei principi di legalità cui deve ispirarsi l'esercizio della carica elettiva ricoperta;

Considerato altresì che la permanenza del signor Francesco Mari nella predetta carica espone l'attività amministrativa ad un potenziale inquinamento, sottoponendo l'ordinata e civile convivenza a gravi rischi di turbativa e di condizionamento, atteso che l'eventuale revoca della misura della sospensione cautelare dalla carica ed il contestuale reintegro dell'amministratore nel consiglio comunale, potrebbero pregiudicare la regolare gestione dell'ente nell'imminenza dell'avvio della competizione elettorale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sopra citato amministratore;

Visto l'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il signor Francesco Mari è rimosso dalla carica di consigliere comunale di Nola (Napoli).

Roma, 27 marzo 2009

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il signor Francesco Mari è stato eletto consigliere comunale di Noia (NA) nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004.

A conclusione di una serie di complesse indagini investigative, in esito alle quali è stata rilevata la presenza nel territorio comunale di una forte e radicata organizzazione criminale, l'autorità giudiziaria ha disposto un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del suddetto amministratore, indagato per il delitto di cui all'art. 416-*bis* del codice penale (con riferimento al locale sodalizio criminale) e per estorsione.

Nel provvedimento restrittivo viene evidenziato come i gravi reati ascritti delineano un complesso intreccio con la criminalità organizzata, volto a condizionare la vita amministrativa dell'ente, nel quale la figura del signor Mari occupa sicuramente un ruolo rilevante.

Emerge altresì, dall'impianto accusatorio del provvedimento cautelare, che i rapporti del signor Mari con gli ambienti malavitosi, in particolare con una famiglia di nota e consolidata tradizione camorristica, abbiano assunto connotati di grave turbativa, in particolare in occasione dell'ultima tornata elettorale, evidenziando come il citato amministratore, agendo in sinergia con esponenti della locale cosca, abbia cercato di condizionare l'esito delle elezioni al fine di far eleggere il candidato gradito alla criminalità locale.

Le risultanze investigative descrivono il consigliere in questione, coinvolto in una serie di interessi affaristico amministrativi, come persona di fiducia del locale clan al punto che lo stesso avrebbe collaborato all'organizzazione di un attentato in danno di un affiliato della cosca avversaria ed evidenziano come lo stesso tuttora abbia molteplici legami con esponenti della politica in ambito regionale in favore dei quali si propone come procacciatore di voti con atteggiamento finalizzato a consolidare un collegamento affaristico mafioso con personaggi che possano, a vario titolo, contribuire all'economia del clan.

La gravità delle pendenze processuali ed il contesto in cui i fatti addebitati sono maturati delineano un profilo del consigliere Mari in netto contrasto con l'esercizio della pubblica funzione di cui il medesimo è investito.

La presenza nell'organo elettivo del menzionato amministratore dà luogo a gravi rischi di condizionamento dell'attività dell'amministrazione comunale; infatti, al cessare della misura della sospensione cautelare dalla carica, il reintegro dell'amministratore nel consiglio comunale potrebbe pregiudicare la regolare gestione dell'ente nell'imminenza dell'avvio della competizione elettorale.

Risulta pertanto evidente che la permanenza del signor Francesco Mari nella carica elettiva di consigliere rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico considerato che l'attività dello stesso si è rilevata strumentale al perseguirnento di interessi della criminalità organizzata.

Tale contesto giustifica, ragionevolmente, sulla base delle circostanze di fatto illustrate, un giudizio di attualità e di concretezza della compromissione di quel complesso di beni primari e valori sociali fondamentali nei quali si sostanzia l'ordine pubblico.

Il prefetto di Napoli, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del signor Francesco Mari dalla carica di consigliere comunale.

Ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla citata rimozione ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si sottopone, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica.

Roma, 16 marzo 2009

Il Capo Dipartimento: PRIA

09A03933

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 aprile 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2 aprile 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 73.870 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 aprile 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 91 giorni con scadenza 15 luglio 2009, fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) Nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) Si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di 100 o più punti base al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto, nonché il corrispondente rendimento medio ponderato.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 8 aprile 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A04122

DECRETO 3 aprile 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE
GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2 aprile 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 73.870 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 aprile 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 365 giorni con scadenza 15 aprile 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di 100 o più punti base al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art.17 del presente decreto, nonché il corrispondente rendimento medio ponderato.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del

24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 8 aprile 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 9 aprile 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A04121

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 febbraio 2009.

Scioglimento della società cooperativa «Sociale Il girasole blu» s.c. a r.l., in Arezzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione in data 2 gennaio 2008 effettuata dalla Lega Nazionale delle Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c.con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Sociale Il girasole blu» s. c. a r.l. con sede in Arezzo, costituita in data 10 settembre 2001, n. REA AR 132722, C.F. 01703410512 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Luciano Belli, nato Campi Bisenzio (FI) il 19 agosto 1957, con studio in Campi Bisenzio, via Carlo Cattaneo, 33 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A03710

DECRETO 27 marzo 2009.

Aggiornamento del tasso da applicare alle operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123/1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1° marzo 2009, nella misura pari al 3,47%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° marzo 2009, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 4,47%.

Roma, 27 marzo 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A03919

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 marzo 2009.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - S.p.A.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Val di Mazara».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Val di Mazara»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 20 febbraio 2006 con il quale all'organismo «Agroqualità società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.» con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, è stata rinnovata l'autorizzazione ad effettuare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «Val di Mazara»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 24 marzo 2006;

Considerato che il consorzio di tutela Val di Mazara DOP, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la DOP olio extravergine di oliva «Val di Mazara» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 20 febbraio 2006, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità – Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - S.p.A.» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - S.p.A.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Val di Mazara» registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 20 febbraio 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A03714

DECRETO 18 marzo 2009.

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riesi».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Esaminata la domanda presentata dal Comitato promotore per la Doc «Riesi», intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riesi»;

Visto il parere favorevole della regione Siciliana;

Ha espresso

nel corso della riunione del 10 febbraio 2009, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 marzo 2009

Il Capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A D.O.C. “RIESI”

Art.1 (denominazione dei vini)

La denominazione d’origine controllata “Riesi” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Riesi” rosso
“Riesi” Novello
“Riesi” rosato
“Riesi” bianco
“Riesi” spumante"
“Riesi” vendemmia tardiva
“Riesi” superiore
“Riesi” superiore riserva
La denominazione “Riesi” può essere seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno:
“Riesi” Insolia
“Riesi” Chardonnay
“Riesi” Nero d’Avola
“Riesi” Cabernet Sauvignon
“Riesi” Merlot
“Riesi” Syrah
ed è riservata ai vini provenienti dalle uve dei corrispondenti vitigni, salvo quanto previsto dall’art. 5 relativo al <<taglio migliorativo>>.

Art.2 (base ampelografica)

I vini di cui all’art.1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“RIESI” rosso (anche nella tipologia novello): Calabrese (o Nero D'Avola) e Cabernet Sauvignon congiuntamente o disgiuntamente minimo 80%; possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Caltanissetta.
“RIESI” rosato : Calabrese (o Nero D'Avola) min.50% max.75% , Nerello Mascalese e/o Cabernet Sauvignon min.25% max.50% - possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Caltanissetta .
“RIESI” bianco (anche nella tipologia "spumante" e "vendemmia tardiva"): Ansonica (o Insolia) e Chardonnay congiuntamente o disgiuntamente minimo 75%, possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni, a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Caltanissetta .
“RIESI” superiore (anche nella tipologia "riserva superiore"): Calabrese (o Nero D'Avola) minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni, a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caltanissetta.
La denominazione “Riesi”, seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno “Insolia”,”Chardonnay”,”Nero d’Avola”,”Merlot”,”Syrah”, “Cabernet Sauvignon” è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti, in ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni; possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni, di corrispondente colore, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Caltanissetta.

Art.3 (zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "RIESI" ricade nella Provincia di Caltanissetta e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Butera, Riesi e Mazzarino.

Art.4 (norme per la viticoltura)

4.1 condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "RIESI" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni idonei e riconducibili alle seguenti tipologie: suoli bruni - suoli bruni calcarei, regosuoli.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

4.2 densità d'impianto
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3200 per i vitigni ad uva bianca ed a 4000 per i vitigni ad uva rossa.
Per i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare le forme di allevamento dovranno essere a controspalliera o ad alberello in coltura specializzata.
I sesti d'impianto dovranno essere adeguati alla forma di allevamento.

4.3 Irrigazione
E' vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

4.4 resa ad ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono rispettare i seguenti limiti:

TIPOLOGIA	Prod. tonn:/ettaro	Alcol min.naturale
RIESI rosso	11	11 %
RIESI rosato	12	10,5 %
RIESI bianco	13	10,5 %
RIESI superiore	9	12,5 %
RIESI superiore riserva	9	13 %
RIESI vendemmia tardiva	7	13,5 %
RIESI Insolia	11	11 %
RIESI Chardonnay	10	11,5 %
RIESI Nero D'Avola	10	11,5 %
RIESI Cabernet Sauvignon	10	12 %
RIESI Merlot	10	12 %
RIESI Syrah	10	12 %

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi, oltre tali limiti tutta la produzione decade dalla denominazione di origine controllata "Riesi".
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art.5 (norme per la vinificazione)

5.1 zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento in bottiglia obbligatorio e l'arricchimento devono essere effettuate nell'ambito del territorio dei Comuni di Butera, Mazzarino, Riesi.
E' consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori dal territorio dei tre Comuni di cui sopra, purchè all'interno della regione Sicilia,se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art.3, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – sentita la Regione Sicilia e comunicata all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ed alle competenti Camere di Commercio.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti devono essere effettuate nell'ambito della Regione Siciliana.

5.2 Arricchimento

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, esclusi i passiti, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È ammesso il taglio migliorativo dei vini destinati a produrre i vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore, per non oltre il 15% e, comunque, nel rispetto delle norme comunitarie di etichettatura relative all'indicazione del nome del vitigno e dell'annata.

5.3 elaborazione
Le diverse tipologie previste dall'art.1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.
La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 40 per cento delle uve.
Per la tipologia vendemmia tardiva le uve devono avere subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta un titolo alcolometrico naturale minimo non inferiore al 13,5 per cento ed essere raccolte non prima del 10 ottobre.

5.4 resa uva/vino e vino/ettaro
La resa massima dell'uva in vino finito, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, escluse, nei limiti del 3%,le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:

TIPOLOGIA	Resa uva/vino	Prod.max vino(Hl)
RIESI rosso	70 %	77
RIESI rosato	70 %	84
RIESI bianco	70 %	91
RIESI superiore	70 %	63
RIESI superiore riserva	70 %	63
RIESI vendemmia tardiva	60 %	42
RIESI Insolia	70 %	77

RIESI Chardonnay	70 %	70
RIESI Nero D'Avola	70 %	70
RIESI Cabernet Sauvignon	70 %	70
RIESI Merlot	70 %	70
RIESI Syrah	70 %	70

Qualora la resa uva / vino superi i limiti di cui sopra per non piu' del 5%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto ultimo limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

5.5 invecchiamento
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:
"Riesi" rosso: 4 mesi a decorrere dal 10 novembre dell'anno della vendemmia;
"Riesi" superiore: 2 anni, di cui 6 mesi in recipienti di legno, a decorrere dal 10 novembre dell'anno della vendemmia;
"Riesi" superiore riserva: 3 anni, di cui 1 anno in recipienti di legno e 6 mesi di affinamento in bottiglia, a decorrere dal 10 novembre dell'anno della vendemmia.

5.6 immissione al consumo
Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi indicata:
"RIESI" rosso: dal mese di aprile successivo alla vendemmia
"RIESI" bianco : dal mese di febbraio successivo alla vendemmia
"RIESI" rosato : dal mese di febbraio successivo alla vendemmia
"RIESI" superiore : dal mese di novembre del secondo anno successivo alla vendemmia
"RIESI" superiore riserva:dal mese di novembre del terzo anno successivo alla vendemmia
"RIESI" vendemmia tardiva: dal mese di novembre del secondo anno successivo alla vendemmia.
"RIESI" Insolia :dal mese di febbraio successivo alla vendemmia.
"RIESI" Chardonnay : dal mese di febbraio successivo alla vendemmia.
"RIESI" Nero D'Avola: dal mese di aprile successivo alla vendemmia.
"RIESI" Cabernet Sauvignon: dal mese di aprile successivo alla vendemmia.
"RIESI" Merlot: dal mese di aprile successivo alla vendemmia.
"RIESI" Syrah: dal mese di aprile successivo alla vendemmia.

Art.6 (caratteristiche al consumo)

I vini di cui all'art.1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
"RIESI"rosso
- colore: rosso rubino piu' o meno intenso con eventuali riflessi granato;
- odore: gradevole, fine, vinoso;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,50% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"RIESI"rosato
- colore: rosato piu' o meno intenso;
- odore: gradevole, fine, fruttato, fragrante;
- sapore: delicato, armonico, fresco, talvolta vivace;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
- acidità totale minima: 4,50 per mille;
- estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"RIESI"rosso novello
- colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi violacei;
- odore:intenso, fruttato,gradevole;
- sapore: fresco,caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20.0 g/l.

"RIESI"bianco
- colore: paglierino piu' o meno intenso talvolta con riflessi verdognoli;
- odore: gradevole, fine, elegante;
- sapore: armonico, delicato, sapido;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

"RIESI"superiore e RIESI superiore riserva
- colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
- odore: caratteristico, etereo gradevole, intenso;
- sapore: asciutto, pieno, armonico, caldo, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol.;
- acidità totale minima: 5.0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

"RIESI"spumante
- spuma: fine e persistente;
- colore: paglierino piu' o meno intenso;
- odore: caratteristico, fruttato;
- sapore: sapido caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

"RIESI"vendemmia tardiva
- colore: giallo intenso, tendente all'ambrato;
- odore: intenso, persistente, caratteristico;
- sapore: vellutato, armonico, ricco, dolce;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,0 % vol.(di cui 8.0% vol. svolto);
- zuccheri residui minimi naturali: 120 gr/l;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 gr/l.

"RIESI"Insolia
- colore: giallo paglierino;
- odore: delicato;
- sapore: secco, armonico con buona persistenza;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,0% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"RIESI"Chardonnay
- colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
- odore: caratteristico varietale;

- sapore . armonico, morbido;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"RIESI"Nero D'Avola
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: delicato, caratteristico;
- sapore: pieno moderatamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol.;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

"RIESI"Cabernet Sauvignon
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

"RIESI"Merlot
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: caratteristico, fruttato;
- sapore: pieno, gradevole, morbido;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

"RIESI"Syrah
- colore: rubino piu' o meno intenso;
- odore: delicato, caratteristico, gradevole;
- sapore: secco, piacevolmente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l .

E' facoltà del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore o percezione di legno.

Art.7 (etichettatura, designazione e presentazione)

7.1 qualificazioni
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 località
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito in conformità al disposto del D.M.22/4/92.

7.3 annata
Nell'etichettatura dei vini recante la menzione "riserva" o la specificazione "superiore" o il riferimento ad una indicazione geografica o toponomastica e, per le tipologie dei vini per i quali è previsto obbligatoriamente un periodo di invecchiamento, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art.8 (confezionamento)

I vini di cui all'art.1, immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità inferiore a 3 litri devono essere chiusi esclusivamente con tappo di sughero, ad eccezione delle bottiglie di vetro con capacità inferiore o eguale a 0,375 litri, per i quali è consentita la chiusura a vite.
Per tutti i vini di cui sopra è esclusa la chiusura con tappo a corona.

09A03762

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 marzo 2009.

Imposizione di oneri di servizio pubblico su talune rotte aeree da e per la Sardegna.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che, al fine di conseguire l'obbiettivo della continuità territoriale per la Sardegna, prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, disponga con proprio decreto, in conformità del contenuto regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, oggi abrogato e sostituito dal regolamento CE n. 1008/2008 del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità e alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 del citato art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;

Visto il regolamento CE n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, che ha abrogato il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992;

Visto il decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 dell'11 gennaio 2006 con cui sono stati imposti gli oneri di servizio pubblico sulle rotte : Alghero-Bologna e v.v., Alghero-Torino e v.v., Cagliari-Bologna e v.v., Cagliari-Torino e v.v., Cagliari-Firenze e v.v., Cagliari-Verona e v.v., Cagliari-Napoli e v.v., Cagliari-Palermo e v.v., Olbia-Bologna e v.v., Olbia-Verona e v.v.;

Vista la comunicazione della Commissione europea pubblicata nella G.U.U.E. n. C 93/13 del 24 aprile 2006;

Vista la decisione della Commissione europea n. 332 del 23 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 125 del 15 maggio 2007, avente per oggetto: «decisione della Commissione sull'imposizione di oneri di servizio pubblico su talune rotte in provenienza e a destinazione della Sardegna, ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie», ed in particolare il punto (78) delle «Conclusioni», nel quale è precisato che l'applicazione delle tariffe agevolate per i nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna, deve ritenersi sia sproporzionato ed incompatibile con il Regolamento, e con il disposto dell'art. 1, punto 1, lettera *e)* della predetta decisione, secondo il quale i vettori aerei non hanno l'obbligo di offrire tariffe agevolate ai nati in Sardegna anche se residenti fuori Sardegna;

Considerata la necessità di uniformarsi alla decisione della Commissione europea per quanto riguarda l'individuazione delle categorie di passeggeri a cui è riservata la tariffa agevolata;

Sentiti a tal fine i rappresentanti della Regione Sardegna e dell'ENAC, nella riunione tenuta il 27 gennaio 2009 presso la Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 4.8 dell'allegato al decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 dell'11 gennaio 2006, è modificato nel modo seguente:

al 4.8. Le tariffe agevolate, nelle misure sopra specificate, dovranno essere obbligatoriamente applicate almeno:

Ai residenti in Sardegna;

Ai disabili *;

Ai giovani dai 2 ai 21 anni *;

Agli anziani al di sopra dei 70 anni *;

Agli studenti universitari fino al compimento del 27° anno di età *.

(*) senza alcuna discriminazione legata al luogo di nascita, di residenza e nazionalità. I bambini al di sotto di due anni viaggiano gratis e non occupano il posto a sedere.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto ministeriale entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2009

Il Ministro: MATTEOLI

09A03715

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 febbraio 2009.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Umbria.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Umbria circa la necessità di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 gennaio 2009;

Considerato che, nella medesima seduta, il Consiglio superiore di sanità ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadrà il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sarà necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti. Ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Umbria può stabilire la concessione delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i quali è stata fatta esplicita richiesta, per il parametro arsenico, entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 50 μg/l.

2. Il suddetto valore massimo ammissibile può essere concesso fino al 31 dicembre 2009.

3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione da parte della regione Umbria al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno 2009, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici effettuati, dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, corredato dei costi e del piano economico di sostegno.

4. È rimessa all'Autorità regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.

5. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto parametro e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.

Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1 nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

p. *Il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali Il Sottosegretario di Stato*
FAZIO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

09A03794

DECRETO 9 febbraio 2009.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Puglia.

IL MINISTRO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Puglia circa la necessità di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 27 gennaio 2009;

Considerato che, nella medesima seduta, il Consiglio Superiore di Sanità ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadrà il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sarà necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti. Ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Puglia può stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Trialometani, entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 80μg/l, fermo restando che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 μg/l;

2. Il suddetto valore massimo ammissibile può essere concesso fino al 31 dicembre 2009 ai territori interessati dal superamento del parametro di cui al comma precedente.

3. È rimessa all'Autorità regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio

interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.

4. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione, da parte della regione Puglia, al Ministero del lavoro, salute e politiche sociali ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 giugno 2009, di una circostanziata relazione sui risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un programma dettagliato di quanto è previsto per il prossimo anno corredato dei costi e della copertura finanziaria.

5. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto parametro e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.

Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art 1. nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli artt. 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a. i motivi di deroga;

b. il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga;

c. l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d. un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e. una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f. la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

09A03795

DECRETO 12 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Herbert Grunser, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in urologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novenìbre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, deI citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimcnto automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istatza del 9 gennaio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il signor Herbert Grunser, nato a Bressanone (Italia) il giorno 20 febbraio 1971, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fachartz für Urologie» conseguito in data 2 luglio 2008 presso il Österreichische Äeztekammer - Austria – al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in urologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachartz für Urologie» conseguito presso il Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 2 luglio 2008 dal signor Herbert Grunser, nato a Bressanone (Italia) il giorno 20 febbraio 1971, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in urologia.

Art. 2.

Il signor Herbert Grunser già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è, pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in urologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03720

DECRETO 9 marzo 2009.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 201 del 25 marzo 1993, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ascoli Piceno;

Vista la nota datata 3 marzo 2009 della Unione italiana lavoratori (UIL), con la quale si comunica la sostituzione, per dimissioni, del sig. Salvatore Circolone con il sig. Giuseppe De Santis;

Decreta:

Il sig. Giuseppe De Santis, è nominato componente della commissione provinciale di conciliazione di Ascoli Piceno, in sostituzione del sig. Salvatore Circolone, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, 9 marzo 2009

Il direttore provinciale: NATALI

09A03730

DECRETO 9 marzo 2009.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto il decreto n. 41 del 10 maggio 2002, con il quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Latina;

Visto il decreto n. 14 del 3 agosto 2006 con il quale la sig.ra Lepri Velia è stata nominata componente del suddetto Comitato Provinciale, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'Industria;

Vista la lettera del 20 febbraio 2009, pervenuta a questo ufficio il 23 febbraio 2009, con la quale, la sig.ra Lepri Velia, rassegna le proprie dimissioni dal predetto Organismo Collegiale;

Vista la nota del 23 febbraio 2009, pervenuta a questo Ufficio il 25 febbraio 2009 con la quale la C.G.I.L. di Latina, designa in sua sostituzione il sig. Bei Adriano, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore secondario (Industria);

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, il sig. Bei Adriano, nato a UmbertiDe (Perugia) il 2 gennaio 1942 e domiciliato presso la C.G.I.L. - via Solferino n. 7 - 04100 Latina, è chiamato a far parte del Comitato Provinciale INPS di Latina, in rappresentanza dei lavoratori del settore secondario (Industria), in sostituzione della sig.ra Lepri Velia, dimissionaria.

Latina, 9 marzo 2009

Il direttore provinciale: GUARINO

09A03718

DECRETO 19 marzo 2009.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Alitalia Maintenance Systems Spa». (Decreto n. 45357).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società

da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo quadro stipulato in sede governativa in data 14 settembre 2008 ed in particolare il punto (VI);

Visto il decreto ministeriale n. 44551 del 1º dicembre 2008 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 134 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di n. 379 lavoratori dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems Spa, per il periodo dal 31 ottobre 2008 al 30 gennaio 2009;

Visto l'esame congiunto del 30 gennaio 2009, intervenuto presso la Regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Alitalia Maintenance Systems Spa, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 2 febbraio 2009, in favore di 134 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di n. 379 lavoratori;

Vista l'istanza presentata in data 10 febbraio 2009, con la quale la società Alitalia Maintenance Systems Spa, ha richiesto la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1º agosto 2009;

Ritenuto, al fine di garantire la continuità temporale dell'intervento, di autorizzare la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 31 gennaio 2009 al 1° agosto 2009, in favore di 134 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di n. 379 lavoratori dipendenti dalla società Alitalia Maintenance Systems Spa, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 134 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di n. 379 lavoratori dipendenti dalla società Alitalia Maintenance Systems Spa, per il periodo dal 31 gennaio 2009 al 30 luglio 2009.

Unità: Fiumicino - Roma.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A03909

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 novembre 2008.

Ammissione di progetti di ricerca DM35712 e DM35743 ai benefici di cui all'art. 13 del decreto 8 agosto 2000, n. 593. (Decreto n. 1171/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.);

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'articolo 13 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto l'Accordo di Programma Quadro «Distretto tecnologico per i sistemi intelligenti integrati» stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e la regione Liguria in data 28 settembre 2005 che prevede complessive risorse a carico del MIUR L.297/99 Art. 13 per la realizzazione dell'intervento denominato «Ricerca industriale nell'ambito del distretto tecnologico per i sistemi intelligenti integrati» pari a 25 milioni di euro;

Viste le domande DM35712 e DM35743 presentate da SIIT S.C.p.A., nell'ambito del Distretto tecnologico per i sistemi intelligenti integrati, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del D.M. 593 dell'8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Acquisiti i pareri del Comitato in ordine alla finanziabilità dei progetti DM35712 e DM35743 espressi nelle riunioni del 12 dicembre 2007, 17 gennaio 2008, riportate nei relativi verbali e del 9 aprile 2008, riportate nel relativo stralcio del verbale;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) per l'anno 2006 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per i suddetti progetti ammissibili al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo per ciascuno forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di ricerca DM35712 dal titolo «TECDOC - Tecnologie digitali per le Organizzazioni Complesse» e DM35743 dal titolo «Sistema Cooperativo Avanzato per l'Infomobilità (Advanced Cooperative Infomobility System - ACIS)» presentati da SIIT S.C.p.A., ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, sono ammessi agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 3.429.772,50 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R. relative all'anno 2006, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 86

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 13

DM35712

Generalità del Progetto

• Domanda: DM35712 del 03/10/2006

• Progetto di Ricerca

Titolo:
TECDOC – Tecnologie Digitali per le Organizzazioni Complesse

Inizio Attività: 01/10/2007

Durata mesi: 18

Inizio Attività:

• Beneficiari

SIIT S.C.P.A.
GENOVA - (GE)

• Costo Totale	€ 2.800.500,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 2.419.000,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 381.500,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -500.000,00

Legge 297/1999 Art. 13 DM35712

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	956.600	37.500	-	550.600	-	1.544.700
Spese generali	-	574.000	22.500	-	330.400	-	926.900
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	207.400	-	-	40.000	-	247.400
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-300.000	-	-300.000
Subtotale	-	1.738.000	60.000	-	621.000	-	2.419.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1.738.000	60.000	-	621.000	-	2.419.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	180.600	-	-	117.800	-	298.400
Spese generali	-	108.400	-	-	70.700	-	179.100
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	12.000	-	-	77.000	-	89.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	15.000	-	-	-	-	15.000
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-200.000	-	-200.000
Subtotale	-	316.000	-	-	65.500	-	381.500
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	316.000	-	-	65.500	-	381.500

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM35712

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM35712

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	1.129.700,00	36.000,00	372.600,00	-	1.538.300,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	126.400,00	-	22.925,00	-	149.325,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5% Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.687.625,00	-	1.687.625,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	1.687.625,00	-	

Legge 297/1999 Art. 13 DM35743

Generalità del Progetto

- Domanda: DM35743 del 03/10/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  "Sistema Cooperativo Avanzato per l'Infomobilità" ("Advanced Cooperative Infomobility System" – ACIS)

  Inizio Attività: 01/10/2007

  Durata mesi: 24

  Inizio Attività:

- Beneficiari

  SIIT S.C.P.A.
  GENOVA - (GE)

• Costo Totale	€ 3.266.650,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.989.160,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 1.277.490,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -103.600,00

Legge 297/1999 Art. 13 DM35743

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	612.800	468.080	-	103.840	-	1.184.720
Spese generali	-	367.680	280.850	-	62.310	-	710.840
Attrezzature	-	76.900	31.300	-	15.300	-	123.500
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	10.000	-	-	-	-	10.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	34.200	5.900	-	3.600	-	43.700
Recuperi (da detrarre)	-	-55.550	-18.600	-	-9.450	-	-83.600
Subtotale	-	1.046.030	767.530	-	175.600	-	1.989.160
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1.046.030	767.530	-	175.600	-	1.989.160

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	605.980	147.240	-	26.460	-	779.680
Spese generali	-	363.590	88.350	-	15.870	-	467.810
Attrezzature	-	10.000	29.000	-	-	-	39.000
Consulenze	-	10.000	-	-	-	-	10.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	1.000	-	-	-	1.000
Recuperi (da detrarre)	-	-5.000	-15.000	-	-	-	-20.000
Subtotale	-	984.570	250.590	-	42.330	-	1.277.490
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	984.570	250.590	-	42.330	-	1.277.490

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM35743

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM35743

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	679.919,50	460.518,00	105.360,00	-	1.245.797,50
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	393.828,00	87.706,50	14.815,50	-	496.350,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5% Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.742.147,50	-	1.742.147,50
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	1.742.147,50	-	

09A03712

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 24 marzo 2009.

Avvio del procedimento per l'individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS. (Deliberazione n. 140/09/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 24 marzo 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito, il «Codice»);

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse» (di seguito, «il Decreto»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27 e, in particolare, l'art. 14, comma 1, che recita «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo I, capo II, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;

Vista la Delibera n. 307/08/CONS, recante «Regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse» (di seguito, «il Regolamento»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 giugno 2008, n. 148;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1 del predetto regolamento, il quale dispone che «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto, l'Autorità con cadenza biennale entro il mese di dicembre, avvalendosi delle metodologie per le analisi di mercato di cui all'art. 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in quanto compatibili, provvede alla verifica della evoluzione delle tecnologie utilizzate quali sistemi di distribuzione e diffusione dei prodotti audiovisivi ai fini della individuazione delle piattaforme emergenti»;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, adottato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 (in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002), nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificato dalla delibera n. 335/03/CONS e da ultimo integrato con la delibera n. 89/06/CONS;

Considerata la necessità di avviare il procedimento diretto all'individuazione delle piattaforme emergenti, così come disposto dal decreto succitato, il quale sarà svolto secondo le metodologie per le analisi di mercato di cui all'art. 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in quanto compatibili;

Considerato che il regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS dispone che: «In sede di prima applicazione della disposizione di cui al precedente comma 1, l'analisi e la conseguente individuazione delle piattaforme emergenti è effettuata nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento»;

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Avvio del procedimento

1. È avviato un procedimento istruttorio avente ad oggetto l'individuazione delle piattaforme emergenti alle quali destinare i diritti audiovisivi di eventi sportivi, ai sensi dell'art. 14, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS.

2. Il procedimento sarà svolto congiuntamente dalla direzione contenuti audiovisivi e multimediali e dalla direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.

3. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della delibera n. 307/08/CONS, l'analisi e la conseguente individuazione delle piattaforme emergenti sarà effettuata entro il 27 giugno 2009.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 24 marzo 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - SAVARESE

09A03839

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante: «Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario».

Il decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante: «Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2009.

09A03929

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione della Confraternita del Golfalone, in Vasto.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 27 febbraio 2009, la Confraternita del Golfalone, con sede in Vasto (Chieti), ha assunto la denominazione di Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone, con sede in Vasto (Chieti).

09A03711

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di Credito Cooperativa di Aversa, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Aversa.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 12 febbraio 2009, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di Credito Cooperativo di Aversa, Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Aversa (CE), già in gestione provvisoria, e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

09A03748

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Štajersko Prekmursko Bučno Olje» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 72 del 26 marzo 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dal Golica Giz - Slovenia, ai sensi dell'art. 5 del reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Oli e grassi (burro, margarina, olio *ecc)* - «Štajersko Prekmursko Bučno Olje».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A03828

Domanda di registrazione della denominazione «Moutarde de Bourgogne» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 72 del 26 marzo 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dal Association Moutarde de Bourgogne (AMB) - Francia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Pasta di Mostarda - «Moutarde de Bourgogne».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A03827

Approvazione del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 marzo 2009, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è approvato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 449/1999, il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

Per la consultazione del testo integrale del Regolamento di amministrazione e contabilità si rinvia al sito internet *www.unire.it*

09A03719

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica dell'approvazione dell'elenco delle confezioni di medicinali, per le quali sono ripristinati i prezzi di cui alla determinazione 27 settembre 2006.

La determinazione AIFA del 26 febbraio 2009, concernente «Approvazione dell'elenco delle confezioni di medicinali, per le quali sono ripristinati i prezzi di cui alla determinazione 27 settembre 2006», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 58 dell'11 marzo 2009, a causa di meri errori di carattere redazionale è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* mancante di una parte dell'allegato 1 e integralmente dell'allegato 2 che si riportano in calce al presente comunicato.

Allegato 1 Classe A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Nota 1	Nota 2	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo SSN	Inclusione pay back
R03AK07	Budesonide/formoterolo	035363062	ASSIEME MITE	120 dosi 80/4,5 mcg polv inal			Simesa	52,02	51,40	X
R03AK07	Budesonide/formoterolo	035603063	SYMBICORT MITE	120 dosi 80/4,5 mcg polv inal			Astrazeneca	52,02	51,40	X
R03AK07	Budesonide/formoterolo	035362060	ASSIEME	120 erog 160/4,5 mcg aerosol			Simesa	65,70	64,92	X
R03AK07	Budesonide/formoterolo	035260064	SINESTIC	120 dosi 160/4,5 mcg polv inal			Biofutura	65,70	64,92	X
R03AK07	Budesonide/formoterolo	035194063	SYMBICORT	120 dosi 160/4,5 mcg polv inal			Astrazeneca	65,70	64,92	X
R03AK07	Budesonide/formoterolo	035260215	SINESTIC	60 dosi 320/9 mcg polv inal			Biofutura	65,70	64,92	X
R03AK07	Budesonide/formoterolo	035194214	SYMBICORT	60 dosi 320/9 mcg polv inal			Astrazeneca	65,70	64,92	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034463101	ALIFLUS	sosp inal 120 erog 25/50 mcg			Menarini International O.L.S.A.	41,22	40,72	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034371106	SERETIDE	sosp inal 120 erog 25/50 mcg			Glaxosmithkline	41,22	40,72	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034463048	ALIFLUS	DISKUS 50/100 60 dosi polv inal			Menarini International O.L.S.A.	41,22	40,72	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034371043	SERETIDE	DISKUS 50/100 60 dosi polv inal			Glaxosmithkline	41,22	40,72	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034463113	ALIFLUS	EVOHALER sosp inal 120 erog 25/125 mcg			Menarini International O.L.S.A.	57,75	57,05	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034371118	SERETIDE	EVOHALER sosp inal 120 erog 25/125 mcg			Glaxosmithkline	57,75	57,05	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034463125	ALIFLUS	EVOHALER sosp inal 120 erog 25/250 mcg			Menarini International O.L.S.A.	77,93	76,99	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034371120	SERETIDE	EVOHALER sosp inal 120 erog 25/250 mcg			Glaxosmithkline	77,93	76,99	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034463051	ALIFLUS	DISKUS 50/250 60 dosi polv inal			Menarini International O.L.S.A.	57,75	57,05	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034371056	SERETIDE	DISKUS 50/250 60 dosi polv inal			Glaxosmithkline	57,75	57,05	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034463063	ALIFLUS	DISKUS 50/500 60 dosi polv inal			Menarini International O.L.S.A.	75,59	74,69	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034371068	SERETIDE	DISKUS 50/500 60 dosi polv inal			Glaxosmithkline	75,59	74,69	X
R03BA02	Budesonide	027621059	PULMAXAN	sosp nebul 20 fiale 0,25 mg/ml			Astrazeneca	18,82	18,71	
R03BA02	Budesonide	027621061	PULMAXAN	sosp nebul 20 fiale 0,5 mg/ml			Astrazeneca	28,22	28,05	
R03BA02	Budesonide	027621010	PULMAXAN	200 dosi 100 mcg polv inal turbohaler			Astrazeneca	23,09	22,81	X
R03BA02	Budesonide	027621022	PULMAXAN	100 dosi polv inal turbohaler			Astrazeneca	22,46	22,33	
R03BA02	Budesonide	027621034	PULMAXAN	50 dosi 400 mcg polv inal turbohaler			Astrazeneca	20,89	20,76	
R03BB04	Tiotropio bromuro	035668058	SPIRIVA	30 cps 18 mcg handhaler			Boehringer Ingelheim Int.Gmbh	50,80	50,20	X
R03DC03	Montelukast	034004059	LUKASM	28 cpr mast 4 mg	82		Addenda	46,55	45,99	X
R03DC03	Montelukast	034004212	LUKASM	28 bust grat 4 mg	82		Addenda	46,55	45,99	X
R03DC03	Montelukast	034003057	MONTEGEN	28 cpr mast 4 mg	82		Gentili	46,55	45,99	X

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Nota 1	Nota 2	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo SSN	Inclusione pay back
R03DC03	Montelukast	034003210	MONTEGEN	28 bust grat 4 mg	82		Gentili	46,55	45,99	X
R03DC03	Montelukast	034001053	SINGULAIR	28 cpr mast 4 mg	82		Merck Sharp & Dohme	46,55	45,99	X
R03DC03	Montelukast	034001216	SINGULAIR	28 bust grat 4 mg	82		Merck Sharp & Dohme	46,55	45,99	X
R03DC03	Montelukast	034004022	LUKASM	"BB" 28 cpr mast 5 mg	82		Addenda	46,55	45,99	X
R03DC03	Montelukast	034003020	MONTEGEN	"BB" 28 cpr mast 5 mg	82		Gentili	46,55	45,99	X
R03DC03	Montelukast	034001026	SINGULAIR	"BB" 28 cpr mast 5 mg	82		Merck Sharp & Dohme	46,55	45,99	X
R03DC03	Montelukast	034004010	LUKASM	28 cpr riv 10 mg	82		Addenda	43,94	43,42	X
R03DC03	Montelukast	034003018	MONTEGEN	28 cpr riv 10 mg	82		Gentili	43,94	43,42	X
R03DC03	Montelukast	034001014	SINGULAIR	28 cpr riv 10 mg	82		Merck Sharp & Dohme	43,94	43,42	X
R05DB27	Levodropropizina	026773022	DANKA	gtt os 30 ml 6%	31		Angelini	9,77	9,65	X
R05DB27	Levodropropizina	026752028	LEVOTUSS	gtt os 30 ml 6%	31		Dompe` Farmaceutici	9,77	9,65	X
R05DB27	Levodropropizina	027661026	SALVITUSS	gtt os 30 ml 6%	31		F.I.R.M.A.	9,77	9,65	X
R05DB27	Levodropropizina	026973026	TAU TUX	gtt os 30 ml 6%	31		Sigmatau	9,77	9,65	X
R05DB27	Levodropropizina	026773010	DANKA	scir 200 ml 0,6%	31		Angelini	6,53	6,45	X
R05DB27	Levodropropizina	026752016	LEVOTUSS	scir 200 ml 30 mg/5 ml	31		Dompe` Farmaceutici	6,53	6,45	X
R05DB27	Levodropropizina	027661014	SALVITUSS	scir 200 ml 0,6%	31		F.I.R.M.A.	6,53	6,45	X
R05DB27	Levodropropizina	026973014	TAU TUX	scir 200 ml 0,6%	31		Sigmatau	6,53	6,45	X
R06AE09	Levocetirizina	035666080	XYZAL	20 cpr riv 5 mg	89		Ucb	8,51	8,41	X
R06AE09	Levocetirizina	035666205	XYZAL	os gtt 20 ml 5 mg/ml	89		Ucb	9,98	9,86	X
R06AX27	Desloratadina	035201096	AERIUS	20 cpr riv 5 mg	89		Sp Europe	8,69	8,59	X
R06AX27	Desloratadina	035203090	AZOMYR	20 cpr riv 5 mg	89		Sp Europe	8,69	8,59	X
R06AX22	Ebastina	029353012	CLEVER	30 cpr riv 10 mg	89		Chiesi	13,49	13,33	X
R06AX22	Ebastina	034930014	KESTINE	30 cpr riv 10 mg	89		Almirall	13,49	13,33	X
R06AX22	Ebastina	034930141	KESTINE	30 cpr liof 10 mg	89		Almirall	13,49	13,33	X
R06AX13	Loratadina	027075011	CLARITYN	20 cpr 10 mg	89		Schering Plough	8,80	8,75	
R06AX13	Loratadina	027075050	CLARITYN	20 cpr eff div 10 mg	89		Schering Plough	8,80	8,75	
R06AX13	Loratadina	027075023	CLARITYN	scir 100 ml 1 mg/ml	89		Schering Plough	5,61	5,55	X
S01EA03	Apraclonidina	029823010	IOPIDINE	coll 5 ml 0,5%	78	PT	Alcon	13,13	12,97	X
S01EA05	Brimonidina	033490020	ALPHAGAN	coll 5 ml 0,2%	78	PT	Allergan	12,54	12,38	
S01EC04	Brinzolamide	034770014	AZOPT	coll 5 ml 50 mg 10 mg/ml	78	PT	Alcon Laboratories Ltd	13,23	13,07	X

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Nota 1	Nota 2	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo SSN	Inclusione pay back
S01ED06	Befunololo	026513022	BETACLAR	30 monod coll 0,25%			Angelini	4,46	4,43	
S01ED06	Befunololo	026513010	BETACLAR	30 monod coll 0,50%			Angelini	7,40	7,32	X
S01ED02	Betaxololo	025899016	BETOPTIC	coll 5 ml 0,5%			Alcon	5,63	5,57	X
S01ED51	Dorzolamide/timololo	034242014	COSOPT	coll 5 ml 2% + 0,5%	78	PT	Merck Sharp & Dohme	18,74	18,52	X
S01ED51	Timololo/travoprost	037104015	DUOTRAV	coll 2,5 ml 40 mcg/ml + 5 mg/ml	78	PT	Alcon Laboratories Ltd	24,70	24,40	X
S01ED51	Timololo/bimatoprost	037140011	GANFORT	coll 3 ml 300 mcg/ml + 5mg/ml	78	PT	Allergan Ph Ireland	24,70	24,40	X
S01EE03	Bimatoprost	035447010	LUMIGAN	coll 3 ml 0,3 mg/ml	78	PT	Allergan Ph Ireland	20,37	20,13	X
S01EE04	Travoprost	035409010	TRAVATAN	coll 40 mcg/ml	78	PT	Alcon Laboratories Ltd	20,30	20,06	X
V03AE02	Sevelamer	034676080	RENAGEL	180 cpr 800 mg		PT	Genzyme Europe B.V.	234,53	231,71	
V03AH01	Diazossido	023060027	PROGLICEM	100 cps 25 mg			Schering Plough	23,77	23,49	X
V03AH01	Diazossido	023060015	PROGLICEM	100 cps 100 mg			Schering Plough	91,99	90,89	X

Allegato 2 Classe H

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Ricetta	Prezzo massimo di cessione SSN	Inclusione pay back
A04AA05	Palonosetron	036742017	ALOXI	1 fiala EV 250 mcg 5 ml	Helsinn Birex	OSP1	68,40	X
A16AB04	Agalsidasi beta	035275015	FABRAZYME	1 fiala EV 35 mg	Genzyme Europe B.V.	OSP1	3077,67	
A16AB05	Laronidasi	035891011	ALDURAZYME	1 fiala EV 5 ml 500 U	Genzyme Europe B.V.	OSP2	665,00	X
A16AX06	Miglustat	035798014	ZAVESCA	84 cps 100 mg	Actelion Ltd	OSP2	6175,00	X
B01AC04	Clopidogrel	034128049	PLAVIX	4 cpr riv 300 mg	Sanofi Pharma BMS	OSP1	20,39	
B01AC04	Clopidogrel	034128052	PLAVIX	30 cpr riv 300 mg	Sanofi Pharma BMS	OSP1	152,89	
B01AC11	Iloprost	036019014	VENTAVIS	soluz nebul 30 fiale 20 mcg 2 ml	Bayer Schering Pharma AG	OSP2	855,00	X
B01AC11	Iloprost	036019026	VENTAVIS	soluz nebul 100 fiale 20 mcg 2 ml	Bayer Schering Pharma AG	OSP2	2850,00	X
B01AC13	Abciximab	031849019	REOPRO	1 fiala EV 10 mg 5 ml	Centocor B.V.	OSP1	243,99	X
B01AD10	Drotrecogin alfa attivato	035671015	XIGRIS	1 fiala EV 5 mg	Eli Lilly Nederland B.V.	OSP1	225,15	X
B01AD10	Drotrecogin alfa attivato	035671027	XIGRIS	1 fiala EV 20 mg	Eli Lilly Nederland B.V.	OSP1	902,50	X
B01AE06	Bivalirudina	036603013	ANGIOX	10 fiale EV 250 mg	The Medicine Company Ltd	OSP1	3790,50	
C01CA24	Adrenalina	028505016	FASTJEKT	AD 1 siringa 0,33 mg	Allergopharma	RR	47,20	X
C01CA24	Adrenalina	028505028	FASTJEKT	BB 1 siringa 0,165 mg	Allergopharma	RR	47,20	X
C02CA06	Urapidil	026563080	EBRANTIL	5 fiale EV 50 mg 10 ml	Nycomed	OSP1	14,32	X
C02KX01	Bosentan	035609027	TRACLEER	56 cpr riv 62,5 mg	Actelion Ltd	OSP2	2.331,30	X
C02KX01	Bosentan	035609041	TRACLEER	56 cpr riv 125 mg	Actelion Ltd	OSP2	2.411,10	X
C03DA02	Potassio canrenoato	024273070	LUVION	6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml	Therabel Gienne	OSP1	4,36	X
D11AX14	Tacrolimus	035575012	PROTOPIC	ung derm 30 g 0,03%	Astellas Pharma Gmbh	RRL	23,60	X
D11AX14	Tacrolimus	035575036	PROTOPIC	ung derm 30 g 0,1%	Astellas Pharma Gmbh	RRL	26,54	X
D11AX15	Pimecrolimus	036006029	ELIDEL	crema derm 30 g 1%	Novartis Farma	RRL	23,84	
G02AD03	Gemeprost	026028011	CERVIDIL	1 ov vag 1 mg	Merck Serono	OSP1	15,84	
G02CX01	Atosiban	035026018	TRACTOCILE	1 fiala EV 0,9 ml 7,5 mg/ml	Ferring AB	OSP1	24,18	X
G02CX01	Atosiban	035026020	TRACTOCILE	1 fiala EV 5 ml 7,5 mg/ml	Ferring AB	OSP1	75,42	X
H01BA04	Terlipressina	026346027	GLIPRESSINA	5 fiale 1 mg + 5 fiale solv 5 ml	Ferring	OSP1	136,22	X
H04AA01	Glucagone	027489020	GLUCAGEN	1 fiala 1 mg + 1 fiala solv 1 ml	Novo Nordisk A/S	OSP1	11,47	X
J01CR05	Piperacillina/tazobactam	028249035	TAZOCIN	1 flaconcino EV 4 g + 0,5 g	Wyeth Lederle	OSP1	12,32	
J01CR05	Piperacillina/tazobactam	028249062	TAZOCIN	12 flaconcino EV 4 g + 0,5 g	Wyeth Lederle	OSP1	147,83	
J01DH02	Meropenem	028949081	MERREM	10 flaconcini EV 500 mg	Astrazeneca	OSP1	104,90	X
J01DH02	Meropenem	028949093	MERREM	10 flaconcini EV 1.000 mg	Astrazeneca	OSP1	194,15	X
J01GB01	Tobramicina	036646038	BRAMITOB	soluz nebul 56 flaconcini 300 mg/4 ml	Chiesi	OSP2	1802,34	X
J01MA12	Levofloxacina	033940065	LEVOXACIN	1 flacone EV 100 ml 5 mg/ml	Glaxosmithkline	OSP1	24,87	X
J01MA12	Levofloxacina	033634066	TAVANIC	1 fiala EV 500 mg 100 ml	Sanofi-Aventis	OSP1	24,87	X
J02AC04	Posaconazolo	037059019	NOXAFIL	os sosp 105 ml 40 mg/ml	Sp Europe	OSP1	617,5	X

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Ricetta	Prezzo massimo di cessione SSN	Inclusione pay back
J05AE01	Saquinavir	030675019	INVIRASE	270 cps 200 mg	Roche Registration	OSP2	251,42	
J05AE01	Saquinavir	030675021	INVIRASE	120 cpr riv 500 mg	Roche Registration	OSP2	279,33	
J05AE03	Ritonavir	030081044	NORVIR	84 cps molli 100 mg	Abbott Ltd	OSP2	63,56	X
J05AE03	Ritonavir	030081032	NORVIR	336 cps molli 100 mg	Abbott Ltd	OSP2	241,54	
J05AE03	Ritonavir	030081018	NORVIR	5 flaconi os 90 ml 80 mg/ml	Abbott Ltd	OSP2	272,40	X
J05AE06	Lopinavir/ritonavir	035187018	KALETRA	2 flaconi 90 cps molli 133,3 mg + 33,3 mg	Abbott Ltd	OSP2	325,11	
J05AE06	Lopinavir/ritonavir	035187020	KALETRA	180 cps molli 133,3 mg + 33,3 mg	Abbott Ltd	OSP2	325,11	
J05AE06	Lopinavir/ritonavir	035187069	KALETRA	60 cpr riv 100 mg + 25 mg	Abbott Ltd	OSP2	85,56	X
J05AE06	Lopinavir/ritonavir	035187057	KALETRA	120 cpr riv 200 mg + 50 mg	Abbott Ltd	OSP2	342,22	X
J05AE06	Lopinavir/ritonavir	035187032	KALETRA	5 flaconcini os 60 ml + 5 siringhe	Abbott Ltd	OSP2	342,22	X
J05AE07	Fosamprenavir	036475010	TELZIR	60 cpr riv 700 mg	Glaxo Group Ltd	OSP2	319,49	X
J05AE07	Fosamprenavir	036475022	TELZIR	os sosp 225 ml 50 mg/60 ml	Glaxo Group Ltd	OSP2	85,50	X
J05AE08	Atazanavir	036196057	REYATAZ	60 cps 150 mg	Bristol M.Squibb Pharma EEIG	OSP2	370,50	X
J05AE08	Atazanavir	036196069	REYATAZ	60 cps 300 mg	Bristol M.Squibb Pharma EEIG	OSP2	481,65	X
J05AE08	Atazanavir	036196083	REYATAZ	30 cps 300 mg	Bristol M.Squibb Pharma EEIG	OSP2	370,5	X
J05AE09	Tipranavir	036859015	APTIVUS	120 cps molli 250 mg	Boehringer Ingelheim International Gmbh	OSP2	731,03	
J05AF07	Tenofovir disoproxil	035565011	VIREAD	30 cpr 245 mg	Gilead Sciences Ltd	OSP2	251,80	X
J05AF08	Adefovir dipivoxil	035871019	HEPSERA	30 cpr 10 mg	Gilead Sciences Ltd	OSP2	406,13	
J05AF09	Emtricitabina	036585026	EMTRIVA	30 cps 200 mg	Gilead Sciences Ltd	OSP2	161,50	X
J05AF09	Emtricitabina	036585014	EMTRIVA	os sosp 170 ml	Gilead Sciences Ltd	OSP2	45,46	X
J05AG01	Nevirapina	033999018	VIRAMUNE	60 cpr 200 mg	Boehringer Ingelheim International Gmbh	OSP2	171,10	X
J05AG01	Nevirapina	033999020	VIRAMUNE	os sosp 240 ml 50 mg/ml	Boehringer Ingelheim International Gmbh	OSP2	41,57	X
J05AR02	Abacavir/lamivudina	036644019	KIVEXA	30 cpr riv 600 mg + 300 mg	Glaxo Group Ltd	OSP2	361,99	X
J05AR03	Emtricitabina/Tenofovir disoproxil	036716013	TRUVADA	30 cpr riv 200 mg + 245 mg	Gilead Sciences Ltd	OSP2	432,25	X
L01AA06	Ifosfamide	023779061	HOLOXAN	1 flaconcino EV 1 g	Baxter Oncology Gmbh	OSP1	14,31	X
L01AD01	Carmustina	034709016	GLIADEL	8 impianti 7,7 mg	Mgi Pharma Ltd	OSP1	7942,00	
L01AD05	Fotemustina	029376011	MUPHORAN	1 fiala EV 208 mg + 1 fiala solv	Italfarmaco	OSP1	387,08	X
L01AX03	Temozolomide	034527010	TEMODAL	5 cps 5 mg	Sp Europe	OSP2	20,13	X
L01AX03	Temozolomide	034527034	TEMODAL	5 cps 20 mg	Sp Europe	OSP2	80,53	X
L01AX03	Temozolomide	034527059	TEMODAL	5 cps 100 mg	Sp Europe	OSP2	402,68	X
L01AX03	Temozolomide	034527073	TEMODAL	5 cps 250 mg	Sp Europe	OSP2	1006,69	X
L01BA01	Metotrexato	019888080	METHOTREXATE	1 fiala 50 mg 2 ml	Wyeth Lederle	OSP1	3,14	X

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Ricetta	Prezzo massimo di cessione SSN	Inclusione pay back
L01BA01	Metotrexato	019888092	METHOTREXATE	1 flaconcino 500 mg 20 ml	Wyeth Lederle	OSP1	19,49	X
L01BA01	Metotrexato	019888066	METHOTREXATE	1 fiala 1 g 10 ml	Wyeth Lederle	OSP1	36,05	X
L01BA01	Metotrexato	019888078	METHOTREXATE	1 flaconcino 5 g 50 ml	Wyeth Lederle	OSP1	112,78	X
L01BA04	Pemetrexed	036587018	ALIMTA	1 flaconcino EV 500 mg polvere	Eli Lilly Nederland B.V.	OSP1	1372,75	X
L01BC01	Citarabina	036593010	DEPOCYTE	1 fiala iniet 5 ml 50 mg	Pacira Ltd	OSP1	1662,50	X
L01BC05	Gemcitabina	029452024	GEMZAR	1 fiala 200 mg polv	Eli Lilly	OSP1	22,96	
L01BC05	Gemcitabina	029452012	GEMZAR	1 fiala 1 g polv	Eli Lilly	OSP1	110,64	
L01BC06	Capecitabina	035219017	XELODA	60 cpr riv 150 mg	Roche Registration	OSP2	51,24	X
L01BC06	Capecitabina	035219029	XELODA	120 cpr riv 500 mg	Roche Registration	OSP2	339,94	X
L01BC53	Tegafur/uracile	034864013	UFT	21 cps 100 mg + 224 mg	Merck Serono	OSP2	108,98	X
L01BC53	Tegafur/uracile	034864025	UFT	28 cps 100 mg + 224 mg	Merck Serono	OSP2	145,32	X
L01BC53	Tegafur/uracile	034864037	UFT	35 cps 100 mg + 224 mg	Merck Serono	OSP2	181,65	X
L01BC53	Tegafur/uracile	034864052	UFT	36 cps 100 mg + 224 mg	Merck Serono	OSP2	186,83	X
L01BC53	Tegafur/uracile	034864049	UFT	42 cps 100 mg + 224 mg	Merck Serono	OSP2	217,98	X
L01CD02	Docetaxel	032391017	TAXOTERE	1 fiala EV 20 mg 0,5 ml + 1 fiala solv	Aventis Pharma S.A.	OSP1	134,51	X
L01CD02	Docetaxel	032391029	TAXOTERE	1 fiala EV 80 mg 2 ml + 1 fiala solv	Aventis Pharma S.A.	OSP1	502,28	X
L01DB01	Doxorubicina	033308014	CAELYX	1 fiala EV 20 mg 10 ml	Sp Europe	OSP1	332,18	X
L01DB01	Doxorubicina	033308038	CAELYX	1 flaconcino 50 mg 25 ml	Sp Europe	OSP1	830,44	X
L01XC02	Rituximab	033315019	MABTHERA	2 fiale EV 100 mg 10 ml	Roche Registration	OSP1	527,43	X
L01XC02	Rituximab	033315021	MABTHERA	1 flaconcino EV 500 mg 50 ml	Roche Registration	OSP1	1318,33	X
L01XC03	Trastuzumab	034949014	HERCEPTIN	1 fiala EV 150 mg	Roche Registration	OSP2	608,39	X
L01XC04	Alemtuzumab	035274012	MABCAMPATH	3 fiale EV 30 mg 3 ml	Genzyme Europe B.V.	OSP1	1091,06	
L01XC04	Alemtuzumab	035274024	MABCAMPATH	3 fiale EV 30 mg 1 ml	Genzyme Europe B.V.	OSP1	1091,06	
L01XC06	Cetuximab	036584011	ERBITUX	1 flacone EV 50 ml 2 mg/ml	Merck Kgaa	OSP1	189,05	X
L01XC07	Bevacizumab	036680027	AVASTIN	1 flacone infus 100 mg 4 ml	Roche Registration	OSP1	305,76	X
L01XC07	Bevacizumab	036680015	AVASTIN	1 flacone infus 400 mg 16 ml	Roche Registration	OSP1	1224,55	X
L01XE01	Imatinib	035372059	GLIVEC	120 cps 100 mg	Novartis Europharm Ltd	OSP2	2007,67	X
L01XE03	Erlotinib	036871022	TARCEVA	30 cpr riv 100 mg	Roche Registration	OSP2	1573,20	X
L01XE03	Erlotinib	036871034	TARCEVA	30 cpr riv 150 mg	Roche Registration	OSP2	1962,70	X
L01XX17	Topotecan	033306010	HYCAMTIN	5 fiale EV 4 mg 5 ml	Smithkline Beecham Plc	OSP1	1117,91	X
L01XX17	Topotecan	033306061	HYCAMTIN	10 cps 0,25 mg	Smithkline Beecham Plc	OSP2	91,13	X
L01XX17	Topotecan	033306073	HYCAMTIN	10 cps 1 mg	Smithkline Beecham Plc	OSP2	364,51	X
L01XX35	Anagrelide	036745014	XAGRID	100 cps 0,5 mg	Shire Pharmaceutical Ltd	OSP2	395,83	X
L02BA03	Fulvestrant	036387013	FASLODEX	1 siringa IM 5 ml + 1 ago	Astrazeneca Uk Ltd	OSP2	380,00	X
L03AB03	Interferone gamma 1B	028138016	IMUKIN	6 fiale 100 mcg 0,5 ml	Boehringer Ingelheim	OSP1	461,16	
L04AA04	Immunoglobulina di coniglio	033177015	THYMOGLOBULINE	1 fiala EV 25 mg + 1 fiala solv 5 ml	Genzyme Europe B.V.	OSP1	118,75	X

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Ricetta	Prezzo massimo di cessione SSN	Inclusione pay back
	antitimociti umani							
L04AA06	Acido micofenolico	029796012	CELLCEPT	100 cps 250 mg	Roche Registration	OSP2	114,07	X
L04AA06	Acido micofenolico	029796024	CELLCEPT	50 cpr 500 mg	Roche Registration	OSP2	114,07	X
L04AA06	Acido micofenolico	036511032	MYFORTIC	100 cpr riv 180 mg	Novartis Farma	OSP2	100,44	X
L04AA06	Acido micofenolico	036511069	MYFORTIC	50 cpr riv 360 mg	Novartis Farma	OSP2	100,44	X
L04AA21	Efalizumab	036575025	RAPTIVA	4 flaconcini SC 100 mg/ml + 4 sir solv + 8 aghi	Serono Europe Ltd	OSP2	929,58	
L04AB01	Etanercept	034675037	ENBREL	4 flaconcini SC 25 mg+ 4 siringhe 1 ml	Wyeth Europa Ltd	OSP2	484,75	X
L04AB01	Etanercept	034675102	ENBREL	4 siringhe SC 25 mg 0,5ml + 8 tamponi	Wyeth Europa Ltd	OSP2	484,75	X
L04AB01	Etanercept	034675165	ENBREL	"BB" 4 flaconcini SC 1 ml 25 mg/ml + 4 siringhe solv	Wyeth Europa Ltd	OSP2	484,75	X
L04AB01	Etanercept	034675088	ENBREL	4 flaconcini sc 50 mg + 4 sir + 4 aghi	Wyeth Europa Ltd	OSP2	969,49	X
L04AB01	Etanercept	034675140	ENBREL	4 siringhe SC 50 mg 1 ml + 8 tamponi	Wyeth Europa Ltd	OSP2	969,49	X
L04AB02	Infliximab	034528012	REMICADE	1 fiala EV 100 mg + 1 fiala 2 ml	Centocor B.V.	OSP2	542,15	X
L04AB04	Adalimumab	035946033	HUMIRA	2 siringhe 40 mg + 2 tamponi	Abbott Ltd	OSP2	1015,13	X
L04AB04	Adalimumab	035946084	HUMIRA	2 penne 40 mg 0,8 ml + 2 tamponi	Abbott Ltd	OSP2	1015,13	X
L04AB04	Adalimumab	035946045	HUMIRA	4 siringhe SC 40 mg 0,8 ml+ 4 tamponi	Abbott Ltd	OSP2	2030,26	X
L04AB04	Adalimumab	035946096	HUMIRA	4 penne 40 mg 0,8 ml + 2 tamponi	Abbott Ltd	OSP2	2030,26	X
M03AX01	Tossina botulinica di clostridium botulinum tipo A	028362022	DYSPORT	2 fiale IM SC 500 U.I.	Ipsen	OSP1	350,65	X
M03BX01	Baclofene	022999054	LIORESAL	1 fiala 0,05 mg 1 ml soluzione intratecale	Novartis Farma	OSP1	2,76	X
M03BX01	Baclofene	022999041	LIORESAL	1 fiala 10 mg 5 ml soluzione intratecale	Novartis Farma	OSP1	57,76	X
M03BX01	Baclofene	022999039	LIORESAL	1 flaconcino 10 mg 20 ml soluzione intratecale	Novartis Farma	OSP1	57,76	X
M05BA	Sodio neridronato	035268022	NERIXIA	2 fiale EV 100 mg	Abiogen	OSP2	53,92	X
M05BA06	Acido ibandronico	036899033	BONVIVA	1 siringa EV 3 mg/3 ml	Roche Registration	OSP1	88,26	X
M05BA08	Acido zoledronico	035263019	ZOMETA	1 fiala EV 4 mg + 1 fiala solv 5 ml	Novartis Europharm Ltd	OSP2	238,27	X
N01AB07	Desflurano	029288014	SUPRANE	inal 240 ml	Baxter	OSP1	50,38	X
N01AH03	Sufentanil	036323018	DISUFEN	5 fiale EV 1 ml 50 mcg	Angenerico	OSP1	4,70	X
N01AH03	Sufentanil	036323032	DISUFEN	5 fiale 5 ml 50 mcg/ml	Angenerico	OSP1	23,09	X
N04BA02	Levodopa/carbidopa	036885010	DUODOPA	7 sacche 100 ml 20 mg/ml + 5 mg/ml	Solvay Gmbh	OSP2	718,20	X
N05AH03	Olanzapina	033638204	ZYPREXA	1 fiala IM 10 mg	Eli Lilly Nederland B.V.	OSP2	3,04	X
N05AX12	Aripiprazolo	036582207	ABILIFY	1 flaconcino IM 1,3 ml 7,5 mg/ml	Otsuka Europe Ltd	OSP1	3,04	X
N07XX02	Riluzolo	032887010	RILUTEK	56 cpr riv 50 mg	Aventis Pharma S.A.	OSP2	200,60	X
R03DX05	Omalizumab	036892014	XOLAIR	1 flaconcino SC 150 mg + 1 fiala 2 ml	Novartis Europharm Ltd	OSP1	351,12	X
V03AB25	Flumazenil	026749010	ANEXATE	1 fiala EV 0,5 mg 5 ml	Roche	RR	9,62	X
V03AB25	Flumazenil	026749034	ANEXATE	1 fiala EV 1 mg 10 ml	Roche	RR	17,32	X
V03AF08	Palifermina	036927010	KEPIVANCE	6 flaconcini polvere EV 6,25 mg	Biovitrum AB	OSP1	4560,00	X
V04CD05	Somatorelina	027548015	GHRH FERRING	1 fiala 50 mcg + 1 fiala solv 1 ml	Ferring	OSP1	40,23	X
V04CJ01	Tirotropina	034716023	THYROGEN	2 fiale IM 0,9 mg	Genzyme Europe B.V.	OSP1	684,44	X
V10XX02	Ibritumomab	036311013	ZEVALIN	1 fiala EV 3 ml 1,6 mg/ml	Bayer Schering Pharma AG	OSP1	9025,00	

09A03747

Comunicato di rettifica della determinazione AIFA 9 marzo 2009 concernente «Elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni».

Nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2009 concernente la determinazione 9 marzo 2009 «Elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni», a pagina 33 dell'allegato:

Alla riga 8, relativamente alla confezione: SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML del medicinale SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) della ditta Gambro Dasco S.p.A.:

in luogo di

031464048

leggasi

031474048

Alla riga 9, relativamente alla confezione: SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000+3000 ML del medicinale SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) della ditta Gambro Dasco S.p.A.:

in luogo di

031464051

leggasi

031474051

09A03829

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Cuvierti Piccola società cooperativa a r.l.», in Paularo .

Con deliberazione n. 576 decreto direttoriale 12 marzo 2009 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Il Cuvierti Piccola società cooperativa a r.l.» in liquidazione, con sede in Paularo, costituita il 24 gennaio 2000, per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposto di legge.

09A03713

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-081) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.